



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 202 del 24 Dicembre 2021

LEGGI REGIONALI NN. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 e 32

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollentino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 29.11.2021, N. 23 (BURAT N. 190 DEL 01.12.2021)

Testo coordinato 4

LEGGE REGIONALE 15.12.2021, N. 24

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)..... 45

LEGGE REGIONALE 15.12.2021, N. 25

Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto Nazionale Tostiano 64

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 26

Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese 72

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 27

Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002..... 83

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 28

Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia..... 88

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 29

Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole..... 93

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 30

Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto101

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 31

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni.....106

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 32

Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna120

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 29.11.2021, N. 23 (BURAT N. 190 DEL 01.12.2021)

Testo coordinato.

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATICON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 58/6 DEL 25 NOVEMBRE 2021"Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni
abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni"

(pubblicata nel BURA 1 dicembre 2021, n. 190 Speciale)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_Legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 86

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

Art. 16

Figura professionale dell'accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

1. E' accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo, chi svolge professionalmente, anche in modo esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
 - a) accompagnamento di persone in escursioni in montagna, nei parchi nazionali, regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi naturali e faunistiche, su ogni tipo di sentiero e su ogni ecosistema, con esclusione dei terreni che richiedono, per la progressione, l'uso della corda, piccozza e ramponi e in genere di materiale alpinistico e sciistico. Tale esclusione non sussiste se la persona o la comitiva è accompagnata oltre che dall'accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo, anche da un aspirante guida o da una guida alpina;
 - b) illustrazione culturale, naturale e delle tradizioni locali dell'ambiente montano percorso e introduzione scientifico-cognitiva del territorio in questione, analizzato dei suoi molteplici aspetti.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività, di cui al comma precedente punto b), è riservato esclusivamente agli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, abilitati all'esercizio professionale e iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 17 della presente legge.
3. [Nell'ambito della professione di accompagnatore di media montagna sono istituite le seguenti specializzazioni:
 - guida ambientale escursionistica, guida esclusiva del parco, ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge n. 394 del 1991.]
4. [E' guida ambientale escursionistica chi esercita professionalmente, anche in modo esclusivo o continuativo, una delle seguenti attività:]

- a) conduce in visita o esplorazione persone singole o gruppi di persone in qualsiasi ambiente naturale, ivi compresi i parchi naturali e le aree protette, illustrando le caratteristiche ambientali, naturalistiche ed antropiche del territorio;
 - b) conduce in visita ad ambiente e/o strutture espositive di carattere naturalistico ed etnologico;
 - c) affianca in ambito scolastico il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.
- L'accompagnamento su percorsi impervi che richiedono per la progressione l'uso di corda, piccozza e ramponi non rientra fra le attività della guida ambientale escursionistica.]

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2010, N. 31

Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 21**Documentazione**

- [1. I progetti dei nuovi impianti o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti, presentati per l'approvazione, includono la documentazione relativa ai punti di seguito elencati:
- a) Area servita: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sull'area da servire, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi a:
 - 1) Insediamenti abitativi: carico totale espresso in Abitanti Equivalenti calcolato come somma della popolazione residente, della popolazione fluttuante e degli eventuali abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria. Le modalità di calcolo di tale carico, per ognuna delle tre componenti richiamate, deve essere accuratamente descritta. Eventuali fluttuazioni di portata e qualità dell'acqua dovute a fluttuazioni stagionali di popolazione o ad eventi meteorici;
 - 2) Insediamenti artigianali, commerciali e industriali: carico espresso in Abitanti Equivalenti e qualità dell'acqua da trattare;
 - b) Scarichi: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sugli scarichi, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi alla modalità di scarico e alla garanzia del mantenimento del livello di qualità ambientale preesistente del corpo recettore.
2. Il progetto generale dell'impianto di depurazione e' accompagnato da:
- a) relazione tecnica che presenti la soluzione adottata e che ne motivi la scelta secondo criteri economici, gestionali e di affidabilità. La soluzione tecnica adottata e' quella che minimizza i costi gestionali, rende semplice la manutenzione e la gestione ed e' in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;
 - b) relazione tecnica per il riuso, qualora le acque reflue siano destinate al riutilizzo ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152) che individui la destinazione d'uso dell'acqua riutilizzata, i trattamenti aggiuntivi e la rete di distribuzione;
 - c) relazione gestionale che presenti dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto in condizioni di funzionamento ordinario e in situazione straordinaria costituite da:
 - 1) aumento di portata dovuto a piogge abbondanti;
 - 2) forti fluttuazioni stagionali;
 - 3) situazioni di rischio sanitario.
3. Tutti i nuovi impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a diecimila e gli impianti di cui all'articolo 9 sono dotati di misuratore di portata. Resta salva la potestà dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione di imporre specifiche misure di protezione ambientale.
4. Con delibera di Giunta regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente capo.
5. Fino all'emanazione della delibera di cui al comma 4 per la valutazione si fa riferimento ai criteri generali indicati nelle normative e nelle linee guida di settore.]

Tabella C

Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche

Fino a 250 a.e. [1]	Da 251 a 1999 A.E. [2]
Solidi sospesi totali SST (mg/l) - Non più del 50% del valore a monte dell'impianto e/o ≤ 200 mg/l	Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l
BOD5 (mg/l) - Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e/o ≤ 250 mg/l	BOD5 (come 02): ≤ 40 mg/l;
COD (mg/l) - Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e/o ≤ 500 mg/l	COD ≤ 160 mg/l

Tabella C	
Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche	
Fino a 250 a.e. [1]	Da 251 a 1999 A.E. [2]
	Azoto ammoniacale: ≤ 25 mg/l
	Grassi e oli animali/vegetali ≤ 20 mg/l
[1] In sede di autorizzazione allo scarico la Provincia competente fissera' il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento relativamente all'opzione riferita al rispetto della concentrazione e/o della percentuale di abbattimento.	
[2] In sede di autorizzazione allo scarico, l'Autorità competente fissa il limite opportuno relativo al parametro "Escherichia coli" espresso come UFC/100ml, preferibilmente con un limite non superiore a 5.000 UFC/100ml.	

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011, N. 9

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo.

Art. 1

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo

1. La Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 141 e 142 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nel rispetto delle competenze e delle funzioni degli Enti locali e per assicurarne l'esercizio unitario, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, con la presente legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato - di seguito denominato Servizio - costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio e' gestito secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio.
2. La presente legge si prefigge, inoltre, l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
3. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.
4. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualita' della vita, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualita'.
5. Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato e' delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale - di seguito denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale.
6. Al fine dell'attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.
7. La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilita' che all'interno dell'ATUR siano presenti piu' gestori, promuove l'unitarieta' della gestione all'interno dell'ambito di cui al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita' montane l'adesione alla gestione unica del Servizio e' facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio. L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione.
8. L'ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attivita' afferenti al Servizio nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarieta' ed unitarieta' della gestione. L'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l'attivita' di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformita' di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni. L'ERSI, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione di quanto disposto dalla presente legge in riferimento alla gestione unitaria del Servizio, promuove ed e' tenuto a rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalita' di gestione. L'ERSI e' un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, opera con una contabilita' separata rispetto a quella della Regione Abruzzo. Lo Statuto dell'ERSI e' approvato con atto della Giunta della Regione Abruzzo.

9. Sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio Direttivo, [il Direttore generale,] il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI e' nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale, il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' composto dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio interno entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Presidente, decorso il quale i componenti sono designati dai Presidenti delle Province. Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Ente, il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo e controllo. [Il Direttore generale ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonche' ogni piu' ampio potere di gestione dell'Ente.] Il Revisore dei Conti e' nominato dal Consiglio regionale con le modalita' di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni.
- 9-bis. Al Revisore dei Conti compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica piu' elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IIVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ERSI da disposizioni di legge.
- 9-ter. Al Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.
10. In ciascuna Provincia del territorio regionale e' istituita l'assemblea dei sindaci - di seguito denominata ASSI - per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. L'Assemblea dei Sindaci e' integrata dai Sindaci dei Comuni di altre province che sono soci del soggetto gestore che opera prevalentemente nella provincia. Le maggioranze e le presenze previste nel comma 11 e nei regolamenti di cui al comma 12 sono determinate tenendo conto di tale integrazione. La partecipazione ai lavori dell'assemblea e' gratuita.
11. L'ASSI, nell'ambito delle competenze materiali e territoriali di cui al comma 10, esprime in via ordinaria pareri obbligatori [e vincolanti] all'ERSI. Per la validita' dei pareri e' necessario che siano adottati dall'assemblea con delibera approvata con voto palese dalla maggioranza dei presenti. Qualora venga richiesto all'ASSI un parere di sua competenza esso si intende reso in senso favorevole nel caso in cui non venga espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ERSI. Nei casi urgenti e indifferibili, espressamente motivati, i termini sono ridotti a quindici giorni.
12. L'ASSI e' presieduta e convocata dal Presidente della Provincia di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ASSI delibera il regolamento recante le norme per il suo funzionamento e la disciplina del procedimento di espressione dei pareri di cui al comma 11. Il regolamento deliberato dall'ASSI e' trasmesso, per la sua approvazione, alla Giunta regionale ed entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul BURA. Qualora l'ASSI non adotti il regolamento entro il termine previsto, il Presidente della Giunta regionale diffida i Comuni ad adempiere entro trenta giorni. Decorso inutilmente anche il predetto termine il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, emanato su proposta del componente della Giunta competente per materia, esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta le cui spese sono poste solidalmente a carico dei Comuni inadempienti.
13. Le ASSI sono convocate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Provincia di riferimento, in caso di mancata convocazione, previa diffida ad adempiere da parte del Presidente della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni, le ASSI sono convocate dal Commissario di cui al comma 19, per deliberare il proprio regolamento.
14. L'ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio [e vincolante]. L'ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI superando eventuali contrasti al fine di mantenere l'uniformita' di azione sull'intero territorio regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che deve esprimersi in via definitiva entro e non oltre i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta da parte dell'ERSI. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci in via definitiva nel termine perentorio su indicato.
15. L'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria [e vincolante] delle ASSI, approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio. L'ERSI firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori.

16. In conformita' alla normativa vigente, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio e' svolto dall'ERSI ovvero dal Commissario di cui al successivo comma 19. [Il controllo analogo e' esercitato, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto gestore, attraverso parere obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore in house.]
17. Qualora l'ASSI non adotti uno degli atti di competenza di cui ai precedenti commi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta dell'ERSI, il Presidente dell'ERSI, previa diffida ai Comuni ad adempiere entro (60) giorni, provvede ad adottare gli atti.
18. In casi di motivata urgenza definiti dall'ERSI, i termini perentori per il rilascio del parere di cui ai commi precedenti sono ridotti della meta'.
19. L'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalita' maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi. Per la costituzione dell'ERSI, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario. Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessita' organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso. Per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuita' ed il regolare svolgimento dell'attivita' di competenza dell'ERSI, tra le quali le attivita' connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio.
20. Il Commissario Unico Straordinario dispone, per l'esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d'Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all'Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo ed al Presidente degli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997. In particolare provvede, disciplinandone le modalita', all'aggiornamento ed all'approvazione del Piano d'Ambito dell'ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI. Il Piano d'Ambito dell'ATUR e' articolato in base agli ambiti di competenza dei soggetti gestori attivi sul territorio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
21. La durata dell'incarico commissariale termina al momento in cui l'ERSI e' pienamente operativo con l'insediamento degli organi. Il Commissario e' individuato nella persona del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ovvero di un dipendente del medesimo Dipartimento che ha maturato esperienza specifica nelle attivita' afferenti alla gestione delle risorse idriche, ovvero di altro personale, anche in quiescenza, appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione ed avente analoga esperienza.
22. La Giunta regionale, sentiti la competente Commissione del Consiglio regionale, l'ERSI e l'ASSI, ove costituiti, predispone la proposta di regolamento di esecuzione della presente legge entro quarantacinque giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 19. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non sia stato espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.
23. Al solo fine della liquidazione dei sei Enti d'Ambito esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o piu' Commissari. Qualora l'ERSI non sia operativo nel termine di cui all'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche, al solo fine di garantire la continuita' delle funzioni svolte dagli Enti d'Ambito soppressi, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti amministrativi, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che si esprime in via definitiva entro i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta della Giunta regionale. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci nel termine perentorio su indicato.
24. Le spese di funzionamento della struttura organizzativa dell'ERSI, tra cui il personale, le sedi e le dotazioni tecniche, sono a carico del Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche. La quota parte dei costi di funzionamento della struttura organizzativa dell'ERSI, che compone la tariffa del Servizio di cui all'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, viene versata all'ERSI dal Soggetto Gestore affidatario del Servizio entro il termine stabilito nella Convenzione per l'affidamento del Servizio. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Soggetto Gestore affidatario del Servizio deve adottare forme di versamento automatico delle spese di funzionamento, dietro presentazione di apposito documento contabile, a favore dell'ERSI, attraverso Rapporto Interbancario Diretto - R.I.D., o altra forma equivalente di delegazione di pagamento di istituto di credito abilitato.
- 24-bis. L'ERSI, in coerenza con l'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), può servirsi dell'attività lavorativa di dirigenti e dipendenti di altre amministrazioni purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.**
25. I soggetti affidatari del Servizio sono obbligati a trasmettere all'ERSI ovvero al Commissario Straordinario, di cui al precedente comma 19, tutti i dati necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, il Commissario Straordinario o l'ERSI possono in via sostitutiva acquisire i dati direttamente presso gli uffici del soggetto gestore. La mancata trasmissione dei dati configura un inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio da parte del Soggetto gestore. Analogo obbligo di trasmissione dei dati sulla situazione gestionale ed economica del soggetto affidatario del

Servizio sussiste a favore della Regione o di soggetti dalla stessa incaricati. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla sua richiesta, la Regione invita l'ERSI ad acquisire, in via sostitutiva, i dati direttamente presso gli uffici del Soggetto gestore.

26. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato e' previsto che: la mancata adozione dei provvedimenti di cui ai commi 24 e 25 costituisce illecito amministrativo; il dirigente responsabile di tali adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto gestore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di tale obbligo; la Regione provvede all'accertamento dell'illecito amministrativo ed all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel caso di reiterazione dell'illecito; la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce inoltre inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della Convenzione per l'affidamento del Servizio e comporta la nullita' di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia lesivo della posizione creditoria dell'ERSI, nonche' la responsabilita' amministrativa del dirigente che ha assunto tale atto.
27. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato e' previsto che l'inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su richiesta dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al comma 19, la responsabilita' amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalla Convenzione di affidamento del Servizio.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione puo' essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. E' vietata la costituzione e la permanenza di societa' finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette societa' di patrimonio. Al fine di individuare il destinatario delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, non trasferite agli Enti locali, di cui alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, l'ERSI coordina le Societa' di gestione del Servizio per promuovere le azioni per la tutela del carattere demaniale delle stesse, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Societa' ad oggi totalmente partecipate dagli stessi. A tutela dei Comuni, per il patrimonio societario conferito dagli stessi ai soggetti gestori, resta inteso che e' demaniale, indisponibile e non trasferibile.
29. Nell'ordinamento regionale sono recepite le disposizioni di cui al comma 42 dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".
30. Quanto non previsto nella presente legge e' disciplinato con legge organica regionale di settore da adottarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
31. In attuazione della presente legge nessun soggetto puo' compiere atti che possono incidere in maniera permanente sulle norme oggetto dei quesiti ammessi a consultazione referendaria dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 24 del 26 gennaio 2011 e n. 26 del 26 gennaio 2011.
32. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: la legge regionale n. 70 del 26 luglio 1997 (Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (risorse idriche, l'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1997, (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/ 94), i commi da 1 a 13 dell'art. 1 della legge regionale del 21 novembre 2007, n. 37 (Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo) ed il comma 95 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008 (Provvedimenti urgenti e indifferibili). Sono comunque abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.
33. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 41

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - b) attivita' funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - 1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - 2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
 - 3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - 4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalita' indicate nella presente legge;
 - 5) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorita' giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
 - c) autotfunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;

- d) autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- e) bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;
- f) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
- g) **casa funeraria: edificio indipendente (terratetto) dove assicurare le attività proprie delle sale del commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione della salma e del cadavere;**
- h) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- i) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
- j) cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
- k) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- l) cofano - contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
- m) cofano - contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
- n) colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
- o) cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- p) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
- q) dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- r) esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- s) **feretro: bara contenente il cadavere, già chiusa secondo le modalità previste in relazione alla destinazione finale (inumazione, tumulazione o cremazione);**
- t) impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- u) inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;
- v) medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnosticoterapeutico preliminare al decesso;
- w) obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autopsiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antichistiche;
- x) operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
- y) ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- z) ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- aa) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- bb) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- cc) **sala del commiato: luogo dove ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di commiato;**
- dd) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- ee) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
- ff) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- gg) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- hh) urna cineraria: contenitore di ceneri.

Art. 6

(Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata inerzia trova applicazione l'art. 4.
2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:
 - a) **stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, e delle case funerarie;**
 - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

- d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
 - f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
3. I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro.
 4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorso dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 5. I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.
 6. **Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle case funerarie di cui all'articolo 37, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie.**
 7. I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.
 8. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.
 9. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
 10. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente e che adotta le dovute misure organizzative interne.

Art. 16

(Trasferimento di salma)

1. Il trasferimento di salma è previsto:
 - a) nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;
 - b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 10.
3. Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.
4. **Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Direttore sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere. In caso di decesso all'interno di una Struttura sanitaria (R.S.A., R.A.) l'autorizzazione sanitaria al trasferimento di salma può essere rilasciata dal Direttore medico della struttura; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.**
5. **Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico necroscopo che, in tal caso, interviene anche prima delle quindici ore ovvero da altro medico, dipendente o convenzionato SSN (Medico di Medicina Generale, Medico di Continuità Assistenziale, Medico del 118), nella piena responsabilità di tale**

atto; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.

6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.
7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.
8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

Art. 17

(Trasporto di cadavere)

1. **Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle sale del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6 dell'articolo 16.**
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
4. Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura.
6. In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29 D.P.R. 285/1990).
7. I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità.
8. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

Art. 36

(Strutture per il commiato)

- [1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell'art. 10, per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.
2. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.
4. L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, ne' di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.
6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attivita' di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalita' e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.]

Art. 37

(Casa funeraria)

1. **La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:**
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione della salma e del cadavere;
 - e) attività proprie delle sale del commiato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.
3. **La realizzazione e l'esercizio delle case funerarie sono soggetti al procedimento di cui al d.p.r. 160/2010.** L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in conformità alle disposizioni della presente legge e successive disposizioni attuative, previa verifica della compatibilità con le destinazioni d'uso previste nella zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti e previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.
4. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 800 da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e strutture socio-sanitarie residenziali. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori. Per le nuove aperture di case funerarie è necessario garantire almeno n. 12 posti auto di pertinenza oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili. Con deliberazione consiliare o con regolamento di polizia mortuaria, i Comuni possono individuare ulteriori ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere la realizzazione di tali strutture. La deliberazione consiliare non costituisce variante alla pianificazione urbanistica comunale.

Art. 39

(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
2. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.
3. **Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.**
4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, e' punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva e' altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

Art. 30

(Vincolo idrogeologico)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco ai sensi dell'articolo 3.

2. Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
 3. Rimangono altresì confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in materia di tutela dell'ambiente.
 4. Le Autorità di bacino presenti sul territorio regionale provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al riordino del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 56, comma 1, lett. n) del d.lgs 152/2006 nell'ambito della pianificazione di bacino.
 5. **I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione.**
 - 5-bis. **L'autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciata da parte dei competenti Servizi della Giunta regionale per:**
 - a) la trasformazione dei boschi;
 - b) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
 - c) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui agli articoli 34 e 37.
 - 5-ter. **L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per tutti gli altri casi consentiti dalla norma.**
 6. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero entro lo stesso termine e' motivatamente negata quando gli interventi possono comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo.
 7. L'autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi ai competenti Servizi della Giunta regionale, almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine i medesimi servizi possono impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.
- 7-bis. [Comma abrogato dall'art. 6, comma 4, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5]

Art. 30-bis

(Autorizzazione a sanatoria)

1. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge, realizzati in assenza di autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 30 ovvero, antecedentemente all'11.01.2014, in assenza di comunicazione prevista dall'articolo 20 del R.D. 16.05.1926, n. 1126, possono essere oggetto di sanatoria quando le opere e le relative trasformazioni:
 - a) non pregiudicano l'assetto idrogeologico delle aree interessate;
 - b) non siano in contrasto con altre disposizioni normative in materia di pianificazione urbanistica, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
2. **Al rilascio dell'autorizzazione a sanatoria provvede l'ente competente come individuato dall'articolo 30; il medesimo è subordinato alla presentazione di apposita istanza corredata da perizia asseverata da tecnico abilitato, recante anche l'indicazione dell'epoca di esecuzione dei lavori.**
- 2-bis. **L'ente competente provvede ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista dalle norme vigenti al momento della commissione della violazione ove esigibile.**
- 2-ter. **L'autorizzazione a sanatoria è rilasciata previo pagamento:**
 - a) della sanzione di cui al comma 2-bis;
 - b) del corrispettivo determinato applicando l'importo base di euro 6,00 per metro cubo di terra o roccia movimentata, da rivalutarsi ogni cinque anni in conformità alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. L'autorizzazione a sanatoria prescrive l'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento, ove necessari, ed il termine a ciò stabilito. L'eventuale diniego dispone il ripristino dello stato dei luoghi.
4. **I proventi derivanti dall'applicazione del comma 2-ter sono introitati dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione e destinati, per il corrispettivo di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, alla realizzazione di opere di prevenzione e tutela dal rischio idrogeologico.**

Art. 69

(Sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico)

1. **Chiunque, in violazione di quanto disposto dall'articolo 30, realizzi movimenti terra in scavo o riporto in mancanza della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono aggiunti da euro 3,00 ad euro 21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione.**
2. Alla sanzione di cui al comma 1, per la parte eccedente il titolo abilitativo, è soggetto anche chi, pur munito di autorizzazione, esegua i lavori in difformità dalla stessa.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata negata ai sensi del comma 6 dell'articolo 30.
4. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'articolo 30 comma 7 realizzi movimenti di terra previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 in mancanza della dovuta comunicazione e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00.
5. Il trasgressore ed il coobbligato in solido cui sono state comminate le sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 sono inoltre tenuti, qualora sia accertata l'incompatibilita' con i vincoli disposti dalla presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con applicazione della sanzione nel minimo edittale; in caso di inadempienza i lavori sono eseguiti d'ufficio con addebito delle spese.
6. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono parimenti comminate a chiunque abbia proceduto alla realizzazione di viabilita' in violazione a quanto disposto dall'articolo 37.

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015, N. 25

Disciplina delle Cooperative di Comunità.

Art. 4

(Comunità di riferimento)

1. Per comunità, ai sensi della presente legge, s'intendono i Comuni e le eventuali Circoscrizioni previste dagli statuti dei Comuni stessi.
2. **La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all'articolo 3 della presente legge, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:**
 - a) **l'1% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti e, in ogni caso, il numero di soci non può essere minore di 12;**
 - b) **lo 0,8% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione oltre i 2.500 abitanti.**
3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al precedente comma esso deve essere integrato entro un anno.

Art. 6

(Strumenti e modalità di raccordo)

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Abruzzo:
 - a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottandone appositi schemi di convenzione-tipo, sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
 - b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali ed il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
 - c) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
 - d) individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi previo parere della commissione consiliare competente;
 - e) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.
2. **Non possono avere rapporti con gli enti locali previsti dal presente articolo le cooperative di comunità il cui componente del consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il primo grado:**
 - a) **sia amministratore dell'ente locale;**
 - b) **abbia incarichi di qualsiasi tipologia con l'ente locale.**
3. Le Cooperative di comunità alle quali siano conferiti i servizi o le attività, in sede di approvazione del bilancio, sono soggette all'obbligo di rendicontazione delle risorse pubbliche ricevute per lo svolgimento di tali servizi e attività. I rendiconti sono pubblicati sul sito internet della Cooperativa o, in mancanza, sul sito istituzionale dell'ente locale interessato.

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 26

Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale.

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento della spesa)

1. [In ragione dei minori trasferimenti statali delle risorse del Fondo nazionale collegati al rispetto dei criteri di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica

- con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, approva la rimodulazione dei servizi minimi extraurbani regionali in modo da conseguire una riduzione del cinque per cento rispetto alle percorrenze chilometriche risultanti per la medesima tipologia nell'atto di ricognizione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2016, n. 13 (Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011)).]
2. [Dalla riduzione sono esclusi i servizi minimi extraurbani svolti da imprese che operano in aree montane o a domanda debole e la cui complessiva offerta di trasporto pubblico a carico del Fondo regionale trasporti sviluppa, per azienda, una produzione chilometrica pari a 100.000 Km/anno con una tolleranza in eccesso del dieci per cento.]
 3. [La rimodulazione dei programmi di esercizio per le finalità di cui al primo comma dovrà prevedere:
 - a) la riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda attraverso l'eliminazione dei servizi in sovrapposizione, delle corse estive, delle corse festive, delle corse in orario di morbida qualora presentino un'utenza scarsa con un tasso di riempimento medio inferiore a cinque trasportati;
 - b) la realizzazione di forme di integrazione anche modale dell'offerta di trasporto, dando ove possibile priorità alle modalità di trasporto più ecologicamente sostenibili.]
 4. [La Giunta regionale è altresì autorizzata a operare la medesima riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche assegnate ai Comuni ed individuate nell'atto ricognitivo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 13/2016, con esclusione di quelle assegnate al Comune dell'Aquila in ragione del particolare assetto urbano conseguente al sisma del 2009. Ai Comuni resta la facoltà di continuare a svolgere lo stesso quantitativo di percorrenze, a titolo di servizi aggiuntivi con oneri posti a carico del proprio bilancio comunale.]
 - 4-bis. [La riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche di cui al comma 4 è esclusa anche per i Comuni assegnatari colpiti dagli eventi sismici del 2016 e ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229.]
 5. [La Regione provvede alla rimodulazione delle percorrenze chilometriche di cui al comma 4, secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto del bacino di utenza, delle condizioni orografiche e della superficie di territorio da coprire, sulla base di un set di indicatori tratti dai dati ISTAT rilevanti per materia.]
 6. Nel caso in cui i servizi di trasporto pubblico di un comune anche capoluogo di Provincia siano parte di un sistema di integrazione modale e tariffaria, il Comune titolare della rete interessata può delegare la programmazione e l'amministrazione della propria rete di trasporto urbano alla Regione. Con l'approvazione dell'integrazione sono regolate le modalità di esercizio della funzione delegata.
 7. A decorrere dal 1º gennaio 2017 per lo svolgimento delle corse aggiuntive necessarie al fine di superare situazioni impreviste di sovraccarico del veicolo già immesso sulla linea è riconosciuto un contributo pari al cinquanta per cento rispetto alla attuale contribuzione.
 8. Allo scopo di rendere l'offerta dei servizi di trasporto di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) più efficiente, senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto alla spesa relativa alla pianificazione economica finanziaria del 2015, la Giunta adotta misure dirette all'integrazione dei servizi ferroviari, al fine di razionalizzare i programmi di esercizio, con eliminazione delle sovrapposizioni, riorganizzazione dei servizi di adduzione e potenziamento sulle principali direttrici ferroviarie regionali.
 9. [Le rimodulazioni di cui ai commi 1 e 4 trovano applicazione a decorrere dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale del documento di ricognizione dei servizi minimi di cui all'articolo 1, comma 2, della L.R. 13/2016 e all'esito dell'intesa da raggiungersi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) sottoponendo al CAL il provvedimento finale di rimodulazione dei servizi minimi già approvati dal Consiglio regionale.]
 10. Le agevolazioni previste dalla presente legge, ivi compresi gli interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro e della mobilità studentesca, si applicano su tutto il territorio regionale.

LEGGE REGIONALE 1º AGOSTO 2017, N. 40

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni.

Art. 3

(Disciplina degli interventi di recupero)

1. Sono consentiti gli interventi di recupero ai fini residenziale, direzionale, commerciale o artigianale dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, con o senza opere edilizie, previo rilascio del titolo abilitativo edilizio richiesto per il tipo di intervento e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. Il recupero non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato

- come nuova costruzione. E' in ogni caso escluso il cambio di destinazione d'uso per la trasformazione dei vani e locali in luoghi di culto.
2. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il recupero dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, e' in ogni caso consentito previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.
- 2-bis. Rimane fermo, in particolare, il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte III del medesimo decreto, il recupero dei vani e locali comportante modifiche all'aspetto esteriore degli edifici è ammesso soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis del medesimo decreto, ovvero nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura, destinato a confluire nel piano paesaggistico.**
3. La realizzazione degli interventi di recupero e' subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al reperimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) ovvero al loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione della destinazione d'uso. Qualora sia comprovata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilita' nel reperire gli standard previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 1444/68, e' consentita la monetizzazione, attraverso il pagamento al Comune, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario non inferiore al 50 per cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai Comuni all'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati dagli interventi di recupero. Per i fini di cui al presente comma, i Comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.
4. Qualora gli interventi di recupero afferiscano alla prima casa, i Comuni possono disporre, con deliberazione del Consiglio comunale, la riduzione al 30 per cento del contributo straordinario dovuto in riferimento agli oneri concessori.
5. Gli interventi di recupero dei vani e dei locali di cui al comma 1 dell'articolo 2 comportano altresì la corresponsione al Comune del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/1977 e dell'articolo 7 della legge 537/1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione). La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e' versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi della presente legge.

LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2019, N. 8

Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Disposizioni concernenti il personale della Giunta regionale impiegato presso l'USR)

1. Al fine di garantire il potenziamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo e assicurare l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, restano a carico della Regione Abruzzo i trattamenti economici fondamentali ed accessori, nonché qualunque ulteriore indennità e attribuzione relativi al personale in ruolo organico della Giunta regionale in distacco presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo ex art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trattandosi di prestazioni rese nell'interesse della stessa Regione Abruzzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai compensi e agli incrementi di cui all'articolo 50, commi 7 e 7 bis, del decreto-legge n. 189 del 2016.
- 1-bis Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la copertura delle spese poste a carico della Regione dall'articolo 3, comma 1-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Regione Abruzzo assegna all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo le somme da quest'ultimo dovute a titolo di rimborso, per le annualità 2017 e 2018, delle spese relative al personale regionale comandato, al funzionamento, nonché alla remunerazione del direttore responsabile.
- 1-ter. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo per le finalità di cui al comma 1 potrà avvalersi inoltre, in posizione di distacco, di un dirigente di ruolo della Giunta regionale con gli oneri**

finanziari (stipendio tabellare, retribuzione di posizione e di risultato in godimento al dirigente prima del distacco) a carico della Regione Abruzzo. A tal fine, per l'intera durata del distacco è resa indisponibile una posizione dirigenziale di pari pesatura nella dotazione organica della giunta regionale. Le eventuali maggiorazioni di cui al decreto legge 189/2016 sono a carico dell'Ufficio Speciale.

2. Il personale in ruolo organico della Giunta regionale selezionato a seguito di procedure di assegnazione temporanea presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, e' collocato in distacco ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che il competente dipartimento regionale abbia adottato il provvedimento di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte del personale selezionato che prende servizio alla data indicata nella richiesta di assegnazione formulata dall'Ufficio Speciale.
3. Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dal Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, e trasferite nella contabilità speciale n. 6051/401 intestata al vice Commissario per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, sono destinate all'ulteriore rafforzamento della dotazione organica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo.
- 3-bis. Fino al termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) e successive modifiche, così come prorogata dall'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e fatta salvo eventuale successiva proroga, il competente Servizio Personale della Giunta regionale provvede alla gestione stipendiale, contributiva e contabile, ivi compreso l'accantonamento e pagamento del trattamento di fine servizio, del personale assunto a tempo determinato presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, con oneri a carico del medesimo Ufficio secondo le modalità di cui al comma 3-ter.
- 3-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 3-bis, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo provvede, in una o più soluzioni, al trasferimento delle risorse necessarie sul bilancio della Giunta regionale. A tal fine si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 4.

LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2021, N. 5

Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale.

Art. 7

(Fiera della birra agricola e artigianale)

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto birra "agricola" e "artigianale".
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e di sviluppo economico organizzano sinergicamente, **a partire dall'annualità 2022**, una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi a rotazione nei diversi territori della Regione.
- 2-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'annualità 2021 la Giunta regionale utilizza quota parte dello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) per un importo pari ad euro 50.000,00 per sostenere le iniziative di cui all'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni).**

LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2021, N. 7

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia.

Art. 2

(Istituzione del Comitato Scientifico Regionale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, **su proposta dell'Agenzia Sanitaria Regionale**, e' istituito il Comitato Scientifico Regionale sulla fibromialgia.
2. Il Comitato Scientifico Regionale e' composto da:
 - a) il Direttore del Dipartimento Sanita' o un Dirigente dei Servizi regionali competenti per materia, in qualità di Presidente del Comitato stesso;
 - b) almeno uno specialista esperto nel settore della fibromialgia per ogni specialità medica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare;
 - c) i responsabili del Servizio Terapia del Dolore per ciascuna Asl;
 - d) un rappresentante designato dalle associazioni operanti nella ricerca sulla fibromialgia;
 - e) due rappresentanti designati dalle associazioni/comitati regionali impegnati nel sostegno alle persone affette da sindrome fibromialgica.

3. **L'Agenzia Sanitaria Regionale** individua i componenti del Comitato Scientifico Regionale che restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Il Comitato Scientifico Regionale e' convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
5. Le funzioni di supporto amministrativo ed organizzativo all'attivita' del Comitato Scientifico Regionale sono assicurate da un funzionario incaricato dal Direttore del Dipartimento Sanita'.
6. Il Comitato Scientifico Regionale ha il compito di:
 - a) predisporre le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare;
 - b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento dei medici;
 - c) coadiuvare l'Assessorato regionale della Salute nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze della fibromialgia, in particolare nei luoghi di lavoro;
 - d) analizzare i dati del Registro regionale di cui all'articolo 3 e redigere una relazione annuale sul monitoraggio della sindrome fibromialgica.
7. La partecipazione al Comitato Scientifico Regionale e' svolta a titolo gratuito. Alle spese per il funzionamento del predetto organismo si provvede con le risorse gia' previste a legislazione vigente, senza maggiori oneri ed assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio regionale.

LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2021, N. 8

Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni.

Art. 5

(Norme in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio)

1. Al fine di evitare la possibile elusione delle norme in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio attraverso la frammentazione "artificiosa" di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile ad un intervento unitario, al fine di considerare un singolo progetto anche in riferimento ad altri progetti appartenenti alla stessa categoria localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per l'effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale fissata dall'allegato IV - Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'ambito territoriale da considerare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), a prescindere dalla potenza, per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e' definito da una fascia individuata dal raggio di 1 km misurato a partire:
 - a) dal centro per le opere puntuali;
 - b) dal perimetro esterno dell'area occupata per le opere areali;
 - c) dall'ultima installazione allocata sulle estremita' del tracciato per le opere lineari. Tale fascia si applica anche sull'asse trasversale (destra e sinistra) del tracciato di opere lineari.
 2. Nelle cosiddette aree contigue delle aree naturali protette il raggio e' elevato a 2 km.
- 2-bis Relativamente agli impianti fotovoltaici, il comma 1 trova applicazione nel caso di impianti installati a terra, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9 bis del d.lgs. 28/2011.**

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2021, N. 10

Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni.

Art. 17

(Partecipazione della Regione Abruzzo allo "Expo Dubai 2021")

1. La Regione Abruzzo considera strategica la partecipazione all'evento "Expo Dubai 2021" e, a tal fine, individua nel Dipartimento "Attivita' Produttive Turismo e Cultura" la struttura regionale deputata a definire le azioni e il coordinamento delle attivita' propedeutiche al raggiungimento di tale obiettivo. Lo stesso Dipartimento e' il titolare delle eventuali linee di finanziamento destinabili all'evento.
2. La Regione Abruzzo individua altresì l'Azienda Regionale delle Attivita' Produttive (ARAP) quale soggetto di tutte le iniziative sottese alla partecipazione della Regione Abruzzo all'evento.
- 2-bis. La Regione Abruzzo trasferisce all'ARAP la somma di euro 250.000,00 a titolo di copertura dei costi sostenuti per le finalita' di cui al comma 2.
- 2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, fissati in euro 250.000,00, si fa fronte con le risorse di cui all'Allegato B - Elenco di cui all'Allegato n. 5 all'articolo 7 della l.r. 1/2021.
- 2-quater. La Regione, al fine di coprire i costi relativi alle iniziative di cui al comma 2, trasferisce all'ARAP l'ulteriore somma di euro 250.000,00.**
- 2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, fissati in euro 250.000,00, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 14, Programma 01, Titolo 1.**
- 2-sexies. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021:**

- a) in aumento parte spesa: Titolo I, Missione 14, Programma 01 – capitolo di nuova istituzione – per euro 250.000,00, da assegnare al Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo – DPH;
b) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, per euro 250.000,00.

LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2021, N. 13

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.

Art. 26

(Modifiche alla l.r. 34/2016 ed alla l.r. 25/2000)

1. Alla legge regionale 27 settembre 2016, n. 34 (Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali))) all'articolo 4, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

"3-ter. Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'ARIC, sono a carico della Regione Abruzzo le spese connesse alla gestione del Centro Tecnico di Tortoreto Lido, componente essenziale del Centro Tecnico Federato Regionale.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, e dunque per l'importo complessivo di euro 1.050.000,00, si provvede con l'incremento dello stanziamento iscritto sul capitolo 11517, nell'ambito della Missione 01, Programma 08, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione 2021/2023.

3-quinquies. Al bilancio regionale di previsione 2021/2023, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, sono apportate le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio 2021, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 350.000,00;

2) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 350.000,00;

- b) per l'esercizio 2022, per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 350.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 350.000,00;

- c) per l'esercizio 2023, per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 350.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 350.000,00.

3-sexies. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese sopra indicate sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate de quibus. Per gli esercizi successivi al 2023 gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli con le rispettive leggi di bilancio; **le risorse di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono assegnate nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.**

3-septies. Considerata la funzione di particolare rilievo svolta dall'ARIC ed i servizi resi dalla medesima in favore delle Aziende sanitarie locali (ASL), queste ultime sono tenute a versare all'Agenzia un importo pari ad euro 40.000,00 cadauna, salvo i casi di eccedenza del fondo di cui al penultimo periodo del presente comma, entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, a partire dall'esercizio finanziario 2021, per la costituzione di apposito fondo da destinarsi al pagamento delle spese legali nell'ambito delle procedure aggregate, svolte dall'ARIC per conto delle stesse Aziende. L'ARIC e' tenuta alla rendicontazione annuale, in favore delle ASL, delle spese legali effettuate a valere sul fondo di cui al presente comma. L'eccedenza del fondo sara' computata in conto anno successivo, con conseguente riduzione dell'importo annuale da versarsi a carico delle singole ASL. Resta salva l'integrazione del fondo a carico delle ASL per esigenze superiori.

3-octies. Al fine di consentire l'anticipazione delle spese di pubblicazione degli atti di gara, le ASL, entro e non oltre il 15 giugno 2021, versano all'ARIC un importo complessivo pari ad euro 20.000,00 cadauna, per la costituzione di apposito fondo, distinto da quello di cui al comma 3-septies. Le spese di pubblicazione, rimborsate dalle imprese aggiudicatrici a norma di legge, confluiscono nel fondo di cui al presente comma. Resta salva l'integrazione del fondo a carico delle Aziende per esigenze superiori.

3-nonies. Dall'attuazione dei commi 3-septies e 3-octies non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale."2. Alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), il comma 3 dell'articolo 15-quater e' sostituito dal seguente:

"3. I rapporti tra l'Agenzia e i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono regolati da accordi di committenza che disciplinano le attivita' delegate di committenza, nonche' le modalita' di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento agli oneri derivanti da eventuali contenziosi in materia di affidamento ed al rimborso dei relativi costi, da determinarsi in via forfettaria in sede di convenzione. Detta disciplina, per quanto riguarda le sole Aziende del Servizio sanitario regionale, si applica limitatamente alle procedure di gara delegate all'Agenzia e riferite alle categorie merceologiche non rientranti tra quelle indicate all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 11 luglio 2018 (Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).".

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2021, N. 15

Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r. 49/2017, l.r. 20/2019, art. 41 della l.r. 3/2020, art. 20 della l.r. 16/2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo.

Art. 16

(Modifiche all'art. 44 della l.r. 10/2004)

1. All'articolo 44 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 e' sostituito con il seguente:

"4. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato, per motivi sanitari e per la tutela del patrimonio storico-artistico, con ordinanza sindacale sentita l'ISPRA, d'intesa con la Regione e informato il Prefetto competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7.";

- b) il comma 6 e' sostituito con il seguente:

"6. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche su proposta:

- a) degli ATC territorialmente interessati;
b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali;
c) delle comunità montane territorialmente interessate;
d) dei comuni territorialmente interessati.";

- c) il comma 7 e' sostituito con il seguente:

"7. L'attuazione dei piani di abbattimento e' coordinata dal personale della polizia provinciale in collaborazione con gli ATC territorialmente interessati. Gli ATC organizzano le attività gestionali, ivi compresi i piani di abbattimento delle specie selvatiche; in caso di inerzia dell'ATC competente, la Regione, previo accertamento, attiva la Polizia provinciale per l'organizzazione delle attività di abbattimento. Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

- a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;
b) personale di vigilanza dei comuni;
c) guardie venatorie volontarie;
d) guardie ambientali volontarie;
e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione.".

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 58/6 del 25 novembre 2021 "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 14

(Conferenze di servizi).

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Art. 14-ter
(Conferenza simultanea)

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi

rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394

Legge quadro sulle aree protette.

ART. 14.

Iniziative per la promozione economica e sociale

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico- naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo- pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 21

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

(OMISSIS)

- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

(OMISSIS)

LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23

Norme per l'edilizia scolastica.

Art. 7

Anagrafe dell'edilizia scolastica

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

2. La metodologia e le modalita' di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilita' anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.

LEGGE 30 MARZO 2001, N. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 6

(Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalita' e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 8

(Norme tecniche)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonche' ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 6

Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.

Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

4-bis. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75.]

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.
- 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.

Art. 6-ter

(Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale)

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonche' i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita' definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalita' di cui al comma 3.

Art. 34-bis

Disposizioni in materia di mobilita' del personale

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale

collocato in disponibilit  ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilit  nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilit .

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universit , e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
- 5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una pi  tempestiva ricollocazione del personale in disponibilit  iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilit  dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 135 (Pianificazione paesaggistica)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonch  le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalit  indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualit .
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonch  delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
 - c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
 - d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilit  con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Articolo 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza)

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano

paesaggistico e non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, e' notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63]

Articolo 141
(Provvedimenti ministeriali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non e' adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

Articolo 141-bis
(Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico)

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Articolo 143
(Piano paesaggistico)

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
 - a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
 - b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
 - c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
 - d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
 - e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
 - f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
- a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
- b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Art. 1

(OMISSIS)

557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

(OMISSIS)

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Norme in materia ambientale.

ART. 124

(Criteri generali)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali e' definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformita' all'autorizzazione rilasciata dall'ente di governo dell'ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacita' di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformita' alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. La medesima Autorita', completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita' sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata la compatibilita' dello scarico con il corpo ricettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

ART. 126

(Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)

1. Le regioni disciplinano le modalita' di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacita' di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonche' delle modalita' della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalita' di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.

ART. 149

(Piano d'ambito)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti:
 - a) ricognizione delle infrastrutture;
 - b) programma degli interventi;
 - c) modello gestionale ed organizzativo;
 - d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densita' di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso e' integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi' come redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito e' trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti puo' notificare all'ente di governo dell'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

ART. 158-bis

(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante)

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 38

Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
 - a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
 - b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
 - c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
 - d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
 - e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
 - f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. *[PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127]*;
 - g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
 - h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
- 3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

- 3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Art. 6

Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile

(OMISSIS)

- 9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.

(OMISSIS)

LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Art. 52

(Registro nazionale degli aiuti di Stato)

1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:
- a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
 - b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
 - c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;
 - d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 61

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 7

Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.
3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete.
5. Per le finalità di cui al comma 3, la Rete si raccorda con la «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

(OMISSIS)

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
 - b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

(OMISSIS)

DECRETO LEGGE 1 APRILE 2021, N. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Art. 10

Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale

1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
 - a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
 - b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
 - c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
- c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
- 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri

- il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).
4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Foromez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale ai fini del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. Il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis.
9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;
 - b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna».

- 10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4.
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».
- 11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione" fino a: "F1," sono soppresse e la parola: "219.436" è sostituita dalla seguente: "438.872";
 - b) al sesto periodo, le parole: "nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 unità dell'Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo";
- 11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 55

Le Agenzie regionali

1. La Regione, può istituire con legge Agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le Agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta.

Art. 56

L'istituzione di Enti e Aziende

1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano l'attività amministrativa.
2. Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.
3. La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.
4. La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.
5. L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
6. L'esercizio di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Art. 29

Fondo sociale

E' istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per concorrere al pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati o pensionati, il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare sia inferiore all'importo di una pensione minima INPS.

Qualora il nucleo familiare sia composto di più di quattro persone, il limite di reddito viene elevato all'importo di due pensioni minime INPS.

Tale fondo e' altresì destinato a compensare le minori entrate degli enti gestori derivanti dalla disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 25.

Tale fondo viene alimentato dai canoni al netto delle spese percepiti dall'ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione e da una percentuale del monte canoni che puo' essere fissata annualmente dalla Giunta regionale per ciascuno IACP in relazione alla verifica dell'andamento dei rispettivi bilanci.

Il fondo viene altresì alimentato con finanziamenti regionali il cui ammontare e modalita' d'erogazione saranno definiti con successiva legge regionale che stabilira' anche le modalita' di accertamento delle condizioni che daranno diritto all'integrazione finanziaria.

La Giunta regionale determina, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, le modalita' di funzionamento del fondo.

LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)

Art. 204

Contributi per modifica strumenti di guida e autoveicolo privato per portatori di handicap.

1. La Regione Abruzzo contribuisce, per il tramite delle Aziende USL, al 20% della spesa per:
 - a) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessaria per i cittadini portatori di handicap con incapacita' motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;
 - b) la modifica dell'autoveicolo privato di proprieta' di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacita' motoria permanente e non titolare di patente;
 - c) la modifica sia degli strumenti di guida di cui alla precedente lettera a) e sia la modifica dell'autoveicolo privato di proprieta' del portatore di handicap con incapacita' motoria permanente, necessaria all'utilizzo dell'autoveicolo stesso da parte del medesimo portatore di handicap, titolare di patente di guida delle categorie A, B e C speciali.
2. L'erogazione del contributo regionale e' disposta, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario al quale il contributo si riferisce, in un'unica soluzione dalla Direzione Sanita', a seguito di specifica richiesta da parte delle Aziende USL, tenute all'istruttoria delle domande degli interessati, e previa apposita rendicontazione, corredata di opportuna documentazione attestante la spesa sostenuta, presentata dal soggetto beneficiario del contributo.
3. A partire dall'esercizio finanziario 2005, l'onere della spesa derivante dal presente articolo trova copertura nell'ambito della UPB 13.01.007 sul Cap. 81623 Contributi su spese per modifica agli strumenti di guida ex art. 27 legge n. 104/1992 recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e modifica autoveicolo privato di portatore di handicap.
4. Lo stanziamento e' determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio

LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2010, N. 49

Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.

Art. 5

Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica prima di indire le procedure del concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilita', possono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La previsione di cui al comma 1 si applica solo per i posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020).

Art. 39

(Disposizioni per le persone anziane vittime della criminalita')

1. La Regione Abruzzo, per migliorare la qualita' del sistema di solidarieta' nei confronti delle fasce piu' deboli e garantire il diritto alla qualita' della vita e alla sicurezza della popolazione, promuove ed attua, in modo sinergico con i Comuni della Regione, specifiche azioni a favore delle persone anziane vittime della criminalita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' istituito il "Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalita'".

3. Le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, sono finalizzate:
 - a) all'indennizzo dei danni subiti dalle persone anziane residenti in Abruzzo, con almeno 65 anni e con un reddito lordo annuo non superiore a euro 25.000,00, in caso di truffe subite. L'indennizzo previsto e' di massimo euro 2.000,00 per anziano e per anno e comprende anche le spese sostenute per la denuncia e la costituzione in giudizio come parte offesa dall'autore della truffa;
 - b) all'erogazione di contributi ai Comuni che realizzano progetti e iniziative relative alla finalita' della presente legge;
 - c) alla promozione di specifici accordi con Comuni e Forze dell'Ordine atti a favorire l'interscambio di informazioni per la celere conoscenza di fatti criminosi a danno di anziani e la divulgazione delle iniziative di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalita' di erogazione e di riparto dei contributi di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale e' autorizzata ad aggiornare i limiti di reddito di cui al comma 3, sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale per la statistica (ISTAT), nonche' a rivedere, per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente articolo, tipologie e massimali degli interventi ivi previsti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi per le persone anziane vittime della criminalita'" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
7. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
8. La Regione Abruzzo, inoltre, al fine di dare piena attuazione alla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani, promuove l'istituzione della figura del Garante regionale degli anziani attraverso l'adozione di un apposito testo di legge.

Art. 40

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo)

1. Le presenti norme, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) sono volte a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti piu' fragili.
2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalita' e del rispetto della dignita' personale, nonche' interventi per la tutela della integrita' psico-fi'sica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i seguenti interventi:
 - a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravita' del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;
 - b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalita' e del rispetto reciproco, nonche' sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
 - c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
 - d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
 - e) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
 - f) progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto del presente articolo, quali servizi di ascolto, anche telefonici.
4. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti devono attestare le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.
5. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3:
 - a) comuni, singoli e associati;
 - b) istituzioni scolastiche e formative;
 - c) aziende sanitarie regionali;
 - d) enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo;
 - e) societa' e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e del Comitato italiano Paralimpico, nonche' gli Enti di promozione sportiva, nella

- cui organizzazione e' presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attivita' di avviamento e formazione allo sport per i minori.
6. Presso la Giunta regionale e' istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte:
- a) l'Assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), o suo delegato;
 - c) il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), o suo delegato;
 - d) quattro rappresentanti designati dalle aziende sanitarie regionali;
 - e) due rappresentanti degli enti di cui alla lettera d) del comma 5;
 - f) un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera e) del comma 5, designato dal CONI;
 - g) tre dirigenti dei dipartimenti regionali competenti in materia di sanita', famiglia e istruzione designati dalla Giunta regionale, o loro delegati.
7. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta, in base agli argomenti posti all'esame, previa intesa laddove necessario:
- a) esperti designati dalle Universita' abruzzesi e dagli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medial e delle comunicazioni sociali telematiche;
 - b) operatori della rete internet;
 - c) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'Abruzzo o suo delegato;
 - d) rappresentanti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo;
 - e) il dirigente dall'Ufficio scolastico regionale o suo delegato.
8. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonche' il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
9. La Consulta puo' avvalersi, previa intesa, del supporto dell'Osservatorio regionale sul bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.
10. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalita' di funzionamento. La partecipazione alla Consulta e' a titolo gratuito.
11. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, determina criteri e modalita' per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3.
12. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 11, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3, operano direttamente a contatto con i minori.
13. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>.
14. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.
15. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione del presente articolo e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
- a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
 - b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
 - c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
16. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivita' valutative previste dal presente articolo.
17. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 100.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
18. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 42

(Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, riconosce l'importanza del ruolo genitoriale ed individua gli interventi regionali di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di

- disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la centralita' del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia qualitativa.
2. Con la presente disposizione la Regione interviene a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, residenti in Abruzzo e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorita' giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici o patrimoniali.
 3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo e dalla possibilita' di usufruire dei benefici ad esso connessi i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.
 4. *[CON SENTENZA N. 118 DEL 2021, LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL COMMA 4]*
 5. La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio.
 6. La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalita' di individuare strumenti di flessibilita' lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap di cui alla legge 104/1992.
 7. La Regione promuove interventi di mediazione familiare finalizzati alla prevenzione ed al sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, supportando la corresponsabilita' dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e promuovendo le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale, tendenti a sviluppare la responsabilita' delle famiglie e la capacita' ad assumere in pienezza, in prima persona ed in autonomia dal sistema giudiziario, le decisioni relative alla riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o a seguito dell'evento separativo dei genitori.
 8. Per le finalita' di cui al comma 7, la Regione promuove e valorizza i consultori, pubblici e privati, e i centri per la famiglia, presenti sul territorio regionale, quali luoghi preposti ad accogliere, informare, ascoltare, valorizzare e sostenere le richieste dei genitori, finalizzate all'orientamento dei servizi di mediazione familiare, consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilita' e conflitto familiare, proponendo, altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali, degli enti no-profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari.
 9. La Regione richiede, a tutela dell'utente, che i mediatori familiari siano in possesso del requisito di attestazione di qualita' e di qualificazione professionale, rilasciato da una delle associazioni di categoria professionale, inserita nella Sez. 2 dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 1, lettera c), legge 4/2013) ed aderente alla Norma tecnica UNI 11644/2016 - conoscenza, abilita' e competenza del mediatore familiare - ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
 10. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilita' della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprieta' dei medesimi coniugi o ex coniugi.
 11. Gli interventi di cui al comma 10 consistono in:
 - a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimita' del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;
 - b) promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi.
 12. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, che si trovano in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri alla base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.
 13. L'accesso agli interventi di cui al comma 12 e' disciplinato con atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri e le modalita'.
 14. Tra le misure di sostegno economico sono, altresì, definite con atto della Giunta regionale le modalita' per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui al presente articolo.
 15. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione del presente articolo, definisce criteri e modalita' per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti emessi dall'Autorita' giudiziaria relativi al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge, dell'ex coniuge e alla perdita della disponibilita' abitativa della casa familiare.
 16. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale, sull'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalita' per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di cui al comma 2 e sui risultati ottenuti. La relazione deve, tra l'altro, tener conto:
 - a) della diffusione territoriale e della numerosita' dei destinatari;

- b) della tipologia e dell'entità di tutti gli interventi realizzati;
 - c) delle modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta regionale per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;
 - d) delle unità d'offerta e degli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
 - e) del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.
17. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
18. La relazione di cui al comma 16 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 150.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
20. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 23

Tutela della minoranza linguistica arberesche di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge, stimata per l'anno 2020 in euro 50.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo capitolo denominato "Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili). A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese" per euro 50.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo 91472/2 per euro 50.000,00.
3. Per gli anni successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge, si fa fronte con le risorse stanziare nell'apposito capitolo denominato "Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese", Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale, determinate ed iscritte, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021).

Art. 6

(Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico)

1. Le previsioni di competenza sull'esercizio 2021 risentono degli effetti macroeconomici determinati dalle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, adottate dalle competenti Autorità nell'esercizio 2020 e con effetti a valere anche sull'annualità 2021.
2. Tenuto conto dell'assegnazione nel 2020 del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex articolo 111 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche, in sede di rendiconto è autorizzata l'applicazione all'esercizio 2021 dell'avanzo presunto da sovra compensazione, stimato ad oggi nell'importo di euro 10.000.000,00, destinato al finanziamento delle funzioni regionali.
3. All'esito dell'adozione del rendiconto per l'esercizio 2020 e della determinazione del risultato di amministrazione e del valore definitivo dell'avanzo da Fondo ex articolo 111 del d.l. 34/2020 e successive modifiche, la Giunta regionale è autorizzata ad individuare, con proprio provvedimento, le funzioni e gli interventi da finanziare con il medesimo avanzo, con priorità per gli interventi di spesa in favore di Abruzzo Engineering S.p.A., per gli interventi previsti dalla legge regionale 10 agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) e per gli interventi in materia di impiantistica sportiva, al rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'Allegato 3 alla presente legge ed infine all'incremento della dotazione di alcuni stanziamenti in ambito sociale/associativo ritenuti

prioritari, con particolare riguardo al Fondo sociale regionale, al Fondo per la Spesa socio-sanitaria, all'abbattimento dell'IRAP delle associazioni ONLUS, alla risoluzione delle problematiche del CRUA e del COTIR, al finanziamento della convenzione per i tirocinanti della giustizia.

Art. 7

(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui agli allegati nn. 4, 5 e 6 e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa degli esercizi 2021 e 2022, di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di un importo complessivo pari ad euro 10.882.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2021, ovvero ancora con le maggiori stime di entrata disponibili nonche', per il solo esercizio 2022, altresì con riduzioni di spesa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 10.882.000,00.
3. A seguito della istituzione del Fondo di cui ai commi 1 e 2, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2021 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma pari al 70% dell'importo complessivo dei singoli contributi di cui al comma 1, pari all'ammontare di euro 7.617.400,00.
4. Ai fini della erogazione del saldo del 30%, da eseguire nello stesso esercizio 2022 per l'ammontare complessivo residuo di euro 3.264.600,00, i contributi di cui al comma 1 devono essere utilizzati e rendicontati alle Strutture regionali competenti per materia, indicate negli allegati A), B) e C), recanti la declinazione degli interventi di cui ai menzionati allegati nn. 4, 5 e 6, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2022, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.
5. Al Bilancio di previsione 2021-2023, relativamente agli esercizi 2021 e 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2021, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, capitolo 11630.2, per euro 5.425.000,00;
 - 2) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001.2, per euro 2.192.400,00;
 - 3) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 7.617.400,00;
 - b) esercizio 2022, per competenza:
 - 1) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001, per euro 3.264.600,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 3.264.600,00.
6. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al Bilancio di previsione finanziario ed al Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, istituendo i nuovi capitoli di spesa secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione, Programma di spesa, relativamente agli interventi previsti dagli allegati nn. 4, 5 e 6, di cui al comma 1, così come riportati negli allegati A), B) e C), alla presente legge.
7. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2021, N. 3

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021.

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 32/2020)

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 32 (Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), d.l. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni) e' sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Contributo straordinario ad Enti)

1. Il Fondo sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e' incrementato per l'anno 2021 di euro 400.000,00.
2. L'incremento di cui al comma 1 e' destinato, quale contributo, all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell'ATER di L'Aquila, ivi trasferiti a seguito dei danni subiti da detti alloggi a causa del sisma del 2009 e il cui

reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare rispetti le condizioni previste al riguardo dall'articolo 29 della l.r. 96/1996.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per complessivi euro 400.000,00, si provvede, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilit  regionale 2021)), mediante applicazione per il corrispondente importo dell'avanzo di cui al Fondo ex articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch  di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, siccome determinato in sede di Rendiconto per l'esercizio 2020. La Giunta regionale provvede, con la variazione di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2021, all'istituzione di nuovo ed apposito stanziamento denominato "Contributo all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, gi  assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell'ATER di L'Aquila", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 08, Programma 02, Titolo 1 per euro 400.000,00."

Art. 39

(Disposizioni per le persone anziane vittime della criminalit )

1. La Regione Abruzzo, per migliorare la qualita' del sistema di solidarieta' nei confronti delle fasce piu' deboli e garantire il diritto alla qualita' della vita e alla sicurezza della popolazione, promuove ed attua, in modo sinergico con i Comuni della Regione, specifiche azioni a favore delle persone anziane vittime della criminalit .
2. Ai fini di cui al comma 1, e' istituito il "Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalit ".
3. Le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, sono finalizzate:
 - a) all'indennizzo dei danni subiti dalle persone anziane residenti in Abruzzo, con almeno 65 anni e con un reddito lordo annuo non superiore a euro 25.000,00, in caso di truffe subite. L'indennizzo previsto e' di massimo euro 2.000,00 per anziano e per anno e comprende anche le spese sostenute per la denuncia e la costituzione in giudizio come parte offesa dall'autore della truffa;
 - b) all'erogazione di contributi ai Comuni che realizzano progetti e iniziative relative alla finalita' della presente legge;
 - c) alla promozione di specifici accordi con Comuni e Forze dell'Ordine atti a favorire l'interscambio di informazioni per la celere conoscenza di fatti criminosi a danno di anziani e la divulgazione delle iniziative di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalita' di erogazione e di riparto dei contributi di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale e' autorizzata ad aggiornare i limiti di reddito di cui al comma 3, sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale per la statistica (ISTAT), nonch  a rivedere, per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente articolo, tipologie e massimali degli interventi ivi previsti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi per le persone anziane vittime della criminalit " del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
7. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
8. La Regione Abruzzo, inoltre, al fine di dare piena attuazione alla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani, promuove l'istituzione della figura del Garante regionale degli anziani attraverso l'adozione di un apposito testo di legge.

LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2021, N. 8

Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni.

Art. 7

(Contributi straordinari agli Enti territoriali per Giro d'Italia)

1. Per l'anno 2021, in occasione del passaggio del Giro d'Italia 2021 sulle strade abruzzesi, la Regione costituisce il seguente fondo di spesa per erogare contributi straordinari a Province e Comuni, al fine di provvedere alla sistemazione delle direttrici viarie interessate dal percorso delle tappe ciclistiche, con una dotazione finanziaria pari ad euro 1.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 verranno ripartite, entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle richieste pervenute dagli Enti territoriali interessati.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per complessivi euro 1.000.000,00, si provvede, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della l.r. 1/2021, mediante applicazione per il corrispondente importo dell'avanzo di cui al Fondo ex articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch  di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, siccome determinato in sede di Rendiconto per l'esercizio 2020. La Giunta regionale provvede, con la variazione di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2021, all'istituzione del seguente nuovo ed apposito stanziamento denominato "Fondo per sostegno Enti territoriali per sistemazione strade

per Giro d'Italia" alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale 2021-2023, per l'anno 2021, per euro 1.000.000,00.

Valerio
Taddei



Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2021.12.07
09:21:57 +01'00'

LEGGE REGIONALE 15.12.2021, N. 24

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 58/2 del 25.11.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2021 N. 24

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 15/12/2021 13:53:08



Consiglio regionale

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)

Indice

- Titolo I** Adeguamento all'ordinamento europeo.
- Titolo II** Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)).
- Titolo III** Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n.78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast).
- Titolo IV** Modifiche alle leggi regionali recanti concessioni di agevolazioni fiscali ad imprese: legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti); legge regionale 10 febbraio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)); legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)); legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)); legge regionale 7 febbraio 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni).
- Titolo V** Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore.

TITOLO I

Adeguamento all'ordinamento europeo

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge detta:
 - a) modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)) per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati;
 - b) modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di B&B "Bed and breakfast;
 - c) modifiche, per l'adeguamento ai principi di semplificazione e tutela della concorrenza, delle seguenti leggi regionali:
 1. legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti);
 2. legge regionale 10 febbraio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002));
 3. legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003));
 4. legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004));
 5. legge regionale 7 febbraio 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni).

TITOLO II

Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017))

Art. 2

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 44/2017)

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio), il presente titolo disciplina:

 - a) l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo;
 - b) l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati;
 - c) l'organizzazione e la vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati, esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro;
 - d) le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.";
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 79/2011 ed al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)."

Art. 3

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 44/2017)

1. All'articolo 5 della l.r. 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011, come modificato dal d.lgs. 62/2018, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005."

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 44/2017)

1. L'articolo 10 della l.r. 44/2017 è sostituito con il seguente:

"Art. 10

(Protezione del viaggiatore)

1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, stipulano le polizze assicurative e le garanzie bancarie ai sensi degli articoli 19 e 47 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.
2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura con le garanzie di cui al comma 1 per le attività da svolgere nell'anno successivo."

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 44/2017)

1. L'articolo 11 della l.r. 44/2017 è sostituito con il seguente:

"Art. 11

(Informazioni precontrattuali)

1. Gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici individuati nel rispetto delle definizioni di cui all'articolo 32 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011, prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, forniscono al viaggiatore le informazioni precontrattuali previste dall'articolo 34 del medesimo allegato 1 al d.lgs. 79/2011."

Art. 6

(Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 44/2017)

1. L'articolo 17 della l.r. 44/2017 è sostituito con il seguente:

"Art. 17

(Associazioni)

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all'articolo 5 dell'allegato 1 al d.lgs.

79/2011, che intendono stabilirsi nel territorio regionale sono autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 5 e 6 esclusivamente per gli associati nel rispetto delle medesime regole e condizioni stabilite dalla presente legge per le agenzie di viaggio e turismo.

2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
3. È fatto divieto alle associazioni di cui al comma 1 di effettuare promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, delle iniziative afferenti alle attività di cui agli articoli 5 e 6.
4. Alle associazioni di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 32 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011, come modificato dall'articolo 1 del d.lgs. 62/2018, nel caso di offerta e vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento, agendo occasionalmente, nel limite di due volte l'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, non si applicano le disposizioni del presente Titolo. Le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina.
5. Le associazioni di cui al comma 4 stipulano un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati e sono tenute a dare preventiva comunicazione delle attività al Comune sede dell'associazione.".

Art. 7

(Modifiche alla tabella A della l.r. 44/2017)

1. Alla tabella A della l.r. 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d) le parole "Pubblicazione e/o diffusione di opuscoli informativi in contrasto con le norme di cui all'art. 11." sono sostituite con le seguenti: "Omessa o errata informazione prevista ai sensi dell'articolo 34 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.";
 - b) alla lettera l) le parole "Associazione di cui all'art. 17 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati." sono sostituite con le seguenti: "Violazione dei limiti e degli obblighi di cui all'art. 17, commi 1, 4 e 5.";
 - c) alla lettera n) la parola "Mancato" è sostituita con le seguenti: "Mancata stipula";
 - d) alla lettera o) le parole "Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 15 (in caso di viaggi superiori alle 48 ore)." sono sostituite con le seguenti: "Contravvenzione del divieto di cui all'art. 17, comma 3.".

TITOLO III

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast)

Art. 8

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 78/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) è sostituito con il seguente:

"1. È prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove sono ubicati gli immobili, in caso di utilizzo dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui si abbia la disponibilità e sia fornito alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, per ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali."

Art. 9

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 78/2000)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 78/2000 le parole "di superficie non inferiori a mq 6" sono soppresse.

Art. 10

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 78/2000)

1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 78/2000 è soppressa.

TITOLO IV

Modifiche alle leggi regionali recanti concessioni di agevolazioni fiscali ad imprese

Art. 11

(Integrazioni all'art. 6 della l.r. 9/2001)

1. All'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
1 ter. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dall'articolo 3 del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013."

Art. 12

(Modifiche all'art. 14 della l.r. 7/2002)

1. All'articolo 14 della legge regionale 10 febbraio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è applicata limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis»."

- b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis»."

Art. 13

(Modifiche all'art. 43 della l.r. 7/2003)

1. All'articolo 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis»."

- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto dei massimali d'importo complessivo concedibili ai sensi dei pertinenti regolamenti europei."

Art. 14

(Modifiche all'art. 84 della l.r. 15/2004)

1. All'articolo 84 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione Abruzzo non superiore a euro 100.000,00, ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis»."

- b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis», e non si applica ai soggetti passivi di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, del d.lgs. 446/1997."

Art. 15

(Sostituzione dell'art 13 della l.r. 37/2020)

1. L'articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni), è sostituito con il seguente:

"Art. 13

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Per il periodo di imposta 2021-2022-2023, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai

- propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo" di cui all'articolo 9.
2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
 3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013.
 4. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è applicabile alla sola aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali regionali."

TITOLO V

Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono scaturire, nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. L'articolo 15 della l.r. 44/2017 è abrogato.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 58/2 del 25.11.2021, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:15/12/2021 13:53:30

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 2021/12/07 13:07
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA



AM/VT/cm



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 58/2 DEL 25 NOVEMBRE 2021

"Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_n/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH Legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2000, N. 78

Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast.

Art. 2
(Definizione)

- 1. È prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove sono ubicati gli immobili, in caso di utilizzo dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui si abbia la disponibilità e sia fornito alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, per ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali.**
- L'attività deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare, con somministrazione per la prima colazione di cibi e bevande confezionati, fermo restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.
- 2-bis. La prima colazione può essere garantita anche in esercizi esterni, previa comunicazione al SUAP del comune in cui ha sede il B&B.
- Lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente legge non costituisce esercizio di attività imprenditoriale e non comporta mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.
- Al fine di agevolare lo sviluppo di tale forma di ricettività complementare la Regione predispone la modulistica necessaria da mettere a disposizione dei comuni.

Art. 3

(Dotazioni, requisiti, prestazioni e servizi)

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di soggiorno devono rispondere ai requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di abitazione dal regolamento igienico - edilizio comunale.
2. A meno che le camere non siano dotate di servizi propri, deve esserci a disposizione dei soli ospiti almeno un bagno completo di:
 - water;
 - lavabo;
 - doccia o vasca;
 - presa di corrente;
 - specchio;
 - chiamata d'allarme.
3. L'abitazione destinata all'esercizio dovrà assicurare i seguenti servizi minimi:
 - cucina, o altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione o per l'intrattenimento degli ospiti [di superficie non inferiore a mq. 6];
 - telefono ad uso comune;
 - fornitura di energia elettrica e riscaldamento;
 - fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o bagni;
 - pulizia e riassetto dei locali, comunque, ad ogni cambio cliente;
 - pulizia quotidiana dei locali, fornitura e cambio biancheria, compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana.
4. L'obbligo dell'impianto di riscaldamento non sussiste per gli esercizi stagionali situati nelle località marine.

Art. 5

(Adempimenti amministrativi)

1. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA prevista dall'articolo 2, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.
3. La SCIA contiene:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) la denominazione dell'esercizio;
 - c) l'ubicazione;
 - d) [lettera abrogata dall'art. 130, comma 6, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44];
 - e) il numero dei servizi igienici;
 - f) [il periodo di chiusura annuale, a scelta, nell'arco dell'anno];
 - g) le tariffe massime che si intendono praticare;
 - h) il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773.
4. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:
 - a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
 - b) atto comprovante la disponibilità dell'immobile;
 - c) atto di assenso dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall'affittuario o da altri;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso da parte dell'immobile dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali e dalla presente legge.
5. Il Comune effettua i controlli di legge con le modalità previste dall'articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) e comunica l'esito alla Direzione regionale competente e all'interessato.
6. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente legge non sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese turistiche, previsto dalla vigente normativa.
7. Non è possibile adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.
8. Il Comune tiene l'elenco degli operatori del "Bed & Breakfast" ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L'elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno alla Direzione regionale competente.

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2001, N. 9

Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti.

Art. 6

1. L'imposta regionale sulle attività produttive applicabile alle farmacie rurali sussidiate è ridotta di 1,5 punti percentuali.
- 1 bis. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».**
- 1 ter. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dall'articolo 3 del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013.**

LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2002, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002).

Art. 14

(IRAP per i piccoli comuni montani)

1. Con decorrenza dall'anno d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3 del predetto decreto, al 3,25% limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane" - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 3000 abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT.
- 2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è applicata limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis».**
- 3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis».**
4. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 43

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, con decorrenza dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), del predetto decreto, considerati Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente all'attività istituzionale esercitata.
2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
- 3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis».**
- 3-bis. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto dei massimali d'importo complessivo concedibili ai sensi dei pertinenti regolamenti europei.**

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

Art. 84

(Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuove iniziative nel territorio regionale, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) b) e c) del D.Lgs. n. 446/1997, che iniziano l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i primi due periodi d'imposta, è ridotta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3, del predetto decreto, al 3,25%.
2. **L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione Abruzzo non superiore a euro 100.000,00, ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis».**
3. **L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis», e non si applica ai soggetti passivi di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, del d.lgs. 446/1997.**
4. Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.
5. Al comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 7/2002 (Legge finanziaria regionale) le parole <<con popolazione fino a 2000 abitanti>> sono sostituite dalle parole <<con popolazione fino a 3000 abitanti>>.

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 44

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017).

Art. 2

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, nell'ambito dell'ordinamento del mercato del turismo, con la presente legge adegua la propria normativa in materia di attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e servizi per l'offerta turistica ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché di semplificazione e tutela della concorrenza.
2. **Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio), il presente titolo disciplina:**
 - a) l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo;
 - b) l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati;
 - c) l'organizzazione e la vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati, esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro;
 - d) le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
- 2-bis. Per quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 79/2011 ed al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

Art. 5

(Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.
2. Sono connesse all'attività di agenzia di viaggi e turismo le seguenti attività:

- a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
 - b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
 - c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;
 - d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
 - e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
 - f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.
3. **Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del d.lgs. 79/2011, come modificato dal d.lgs. 62/2018, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.**

Art. 15

(Organizzazione di viaggi in forma non professionale)

- [1. L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, istituti scolastici, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni della presente legge purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ed il viaggio non superi la durata delle quarantotto ore.]

Allegato A

Prospetto delle sanzioni amministrative (art. 19)

Prospetto delle sanzioni amministrative		
a)	Chiunque vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o Enti non legalmente operanti, all'infuori dei casi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.	da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00
b)	Inizio o svolgimento di attività di cui all'art. 5 senza presentazione della SCIA, con esclusione delle filiali o succursali.	da Euro 5.165,00 a Euro 15.494,00
c)	Mancata presentazione della SCIA in caso di variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare (sia esso persona fisica o società), alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio.	da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00
d)	Omessa o errata informazione prevista ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 79/2011.	da Euro 516,00 a Euro 2.582,00
e)	Mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione inizio attività o della SCIA nei locali della Agenzia di Viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l'esposizione della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione o della SCIA della sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della comunicazione inviata al Comune.	Euro 516,00
f)	Mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni	da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00
g)	Violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un'unica Agenzia.	da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00
h)	Mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico.	Sospensione dell'esercizio
i)	Svolgimento delle attività di direttore tecnico da parte di soggetti non abilitati.	da Euro 5.165,00 a Euro 10.329,00
l)	Violazione dei limiti e degli obblighi di cui all'art. 17, commi 1, 4 e 5.	da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00
m)	Mancata dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci.	Euro 5.165,00
n)	Mancata stipula rinnovo della polizza assicurativa di cui all'art. 10.	da Euro 2.582,00

		a Euro 7.747,00 Cessazione attivita'
o)	Contravvenzione del divieto di cui all'art. 17, comma 3.	euro 516,00
p)	Uso nella ragione o nella denominazione sociale delle parole: "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento delle attivita' proprie delle agenzie di viaggi, da parte di soggetti che non svolgono tale attivita'.	da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 58/2 del 25 novembre 2021 "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)" sono i seguenti:

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)

- Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
- L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
- L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto

motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
- 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104]
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
- 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.
- 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Art. 45

Disposizioni transitorie

1. [COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208]
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni e' determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.

DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2011, N. 79

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Allegato 1

Codice della normativa statale in tema di turismo

ART. 5

(Imprese turistiche senza scopo di lucro)

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

ART. 19

(Obbligo di assicurazione)

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

ART. 32

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
 - a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
 - b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
 - c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 34

(Informazioni precontrattuali)

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni:
 - a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
 - 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
 - 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
 - 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
 - 4) i pasti forniti;
 - 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
 - 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
 - 7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
 - 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

- b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
 - c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
 - d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
 - e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
 - f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
 - g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1;
 - h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
 - i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all'allegato A, parte III, al presente codice.
4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili.

ART. 47

(Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento)

1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.
5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.
7. L'obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l'organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l'Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.
9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano espone deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.
10. E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.

**Valerio
Taddei** Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2021.12.07
13:20:01 +01'00'

LEGGE REGIONALE 15.12.2021, N. 25

Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto Nazionale Tostiano



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 58/5 del 25.11.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2021 N. 25

Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto Nazionale Tostiano

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 15/12/2021 13:54:02



Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto Nazionale Tostiano

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, nel rispetto dell'ordinamento europeo e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità culturali regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione partecipa e contribuisce al sostegno delle attività culturali promosse a livello nazionale e internazionale dall'Istituto Nazionale Tostiano, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2.

Art. 2 (Contributi annuali)

1. La Regione Abruzzo contribuisce al sostegno dell'Istituto Nazionale Tostiano attraverso la concessione di un contributo annuale di importo pari ad euro 30.000,00.
2. Il contributo regionale di cui al comma 1 è erogato nella misura dell'80% a titolo di anticipazione, entro il 30 marzo di ogni anno.
3. La residua quota del 20% è erogata a seguito della presentazione da parte dell'Istituto della rendicontazione concernente il programma artistico relativo all'anno di riferimento del contributo concesso.
4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura provvede agli adempimenti necessari all'attuazione della presente legge.

Art. 3 (Aiuti di Stato)

1. I contributi di cui alla presente legge, destinati alla realizzazione del programma artistico dell'Istituto Nazionale Tostiano, sono concessi ai sensi del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

Art. 4 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 2 è erogato per intero entro il 31 dicembre, in deroga a quanto previsto al medesimo articolo 2, previa presentazione, da parte dell'Istituto, della documentazione relativa al programma artistico per l'anno 2021.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, determinati in euro 30.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2021-2022 del bilancio regionale 2021-2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo annuale per l'Istituto Nazionale Tostiano", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Per l'anno 2021, la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è assicurata per euro 15.000,00 mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 39 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (legge di stabilità regionale 2020) e per euro 15.000,00 mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 40 della l.r. 3/2020.
3. Ai fini del comma 2 è apportata la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo annuale per l'Istituto Nazionale Tostiano", da assegnare al Dipartimento regionale competente in materia di cultura, per euro 30.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo 71720.1 per euro 15.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo 71710.1 per euro 15.000,00.
4. Per l'anno 2022, la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022 in termini di competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo annuale per l'Istituto Nazionale Tostiano", per euro 30.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 32401 per euro 30.000,00.
5. Per gli anni successivi al 2022, si provvede con legge di bilancio.
6. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 58/5 del 25.11.2021, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:15/12/2021 13:54:26



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 01/12/2021 11:24
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

AM/VT/cm



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON **VERBALE N. 58/5 DEL 25 NOVEMBRE 2021** "Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto Nazionale Tostiano" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 8

La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università

1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilit  regionale 2020).

Art. 39

(Disposizioni per le persone anziane vittime della criminalita')

1. La Regione Abruzzo, per migliorare la qualita' del sistema di solidarieta' nei confronti delle fasce piu' deboli e garantire il diritto alla qualita' della vita e alla sicurezza della popolazione, promuove ed attua, in modo sinergico con i Comuni della Regione, specifiche azioni a favore delle persone anziane vittime della criminalita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' istituito il "Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalita'".
3. Le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, sono finalizzate:
 - a) all'indennizzo dei danni subiti dalle persone anziane residenti in Abruzzo, con almeno 65 anni e con un reddito lordo annuo non superiore a euro 25.000,00, in caso di truffe subite. L'indennizzo previsto e' di massimo euro 2.000,00 per anziano e per anno e comprende anche le spese sostenute per la denuncia e la costituzione in giudizio come parte offesa dall'autore della truffa;
 - b) all'erogazione di contributi ai Comuni che realizzano progetti e iniziative relative alla finalita' della presente legge;
 - c) alla promozione di specifici accordi con Comuni e Forze dell'Ordine atti a favorire l'interscambio di informazioni per la celere conoscenza di fatti criminosi a danno di anziani e la divulgazione delle iniziative di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalita' di erogazione e di riparto dei contributi di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale e' autorizzata ad aggiornare i limiti di reddito di cui al comma 3, sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale per la statistica (ISTAT), nonche' a rivedere, per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente articolo, tipologie e massimali degli interventi ivi previsti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi per le persone anziane vittime della criminalita'" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
7. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
8. La Regione Abruzzo, inoltre, al fine di dare piena attuazione alla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani, promuove l'istituzione della figura del Garante regionale degli anziani attraverso l'adozione di un apposito testo di legge.

Art. 40

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo)

1. Le presenti norme, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) sono volte a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti piu' fragili.
2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalita' e del rispetto della dignita' personale, nonche' interventi per la tutela della integrita' psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i seguenti interventi:
 - a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravita' del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;
 - b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalita' e del rispetto reciproco, nonche' sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
 - c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

- d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
 - e) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
 - f) progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto del presente articolo, quali servizi di ascolto, anche telefonici.
4. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti devono attestare le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.
5. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3:
- a) comuni, singoli e associati;
 - b) istituzioni scolastiche e formative;
 - c) aziende sanitarie regionali;
 - d) enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo;
 - e) società e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e del Comitato italiano Paralimpico, nonché gli Enti di promozione sportiva, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.
6. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte:
- a) l'Assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), o suo delegato;
 - c) il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), o suo delegato;
 - d) quattro rappresentanti designati dalle aziende sanitarie regionali;
 - e) due rappresentanti degli enti di cui alla lettera d) del comma 5;
 - f) un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera e) del comma 5, designato dal CONI;
 - g) tre dirigenti dei dipartimenti regionali competenti in materia di sanità, famiglia e istruzione designati dalla Giunta regionale, o loro delegati.
7. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta, in base agli argomenti posti all'esame, previa intesa laddove necessario:
- a) esperti designati dalle Università abruzzesi e dagli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medialità e delle comunicazioni sociali telematiche;
 - b) operatori della rete internet;
 - c) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'Abruzzo o suo delegato;
 - d) rappresentanti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo;
 - e) il dirigente dall'Ufficio scolastico regionale o suo delegato.
8. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
9. La Consulta può avvalersi, previa intesa, del supporto dell'Osservatorio regionale sul bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.
10. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
11. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, determina criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3.
12. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 11, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3, operano direttamente a contatto con i minori.

13. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>.
14. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.
15. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione del presente articolo e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
 - a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
 - b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
 - c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
16. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
17. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 100.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
18. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

Valerio
Taddei

Firmato digitalmente
da Valerio Taddei
Data: 2021.12.07
13:22:36 +01'00'

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 26

Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 59/1 del 14.12.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2021 N. 26

Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 21/12/2021 12:34:09



Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese

Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di riconoscere e valorizzare le identità culturali e le tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione tutela i dialetti d'Abruzzo nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio culturale, antropologico e storico regionale, da trasmettere alle future generazioni.
2. Le stesse disposizioni di cui alla presente legge si applicano a quelle situazioni e a quegli ambienti in cui sia ancora riconoscibile e/o testimoniata la presenza delle comunità di lingua arbëreshë (italo-albanese) di Villa Badessa (Pe) e di lingua romanés della zona di Giulianova (Te) e di altre aree della regione.
3. Allo stesso modo, le medesime disposizioni sono altresì applicabili alle numerose - e assai diverse fra loro - tradizioni linguistiche importate negli ultimi decenni dalle nuove comunità di immigrati, molte delle quali ormai stabilmente residenti sul territorio regionale.

Art. 2 (Comitato tecnico dei dialetti abruzzesi)

1. E' istituito il "Comitato tecnico dei dialetti d'Abruzzo", composto da sei membri individuati tra esperti di comprovata competenza nell'ambito delle discipline linguistiche ed etno-antropologiche, oltre che della storia e della cultura regionale, operanti negli Atenei della Regione Abruzzo e di altre Regioni, in associazioni culturali e in centri di ricerca, in Italia e all'estero.
2. Il Comitato è nominato dal Consiglio regionale, sentito il parere delle Commissioni competenti ed è costituito nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo) e successive modifiche, il Comitato resta in carica per il periodo di durata effettiva corrispondente a quella della Legislatura regionale in corso e decade all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi centottanta giorni.
4. Il Comitato svolge funzioni di supporto al Dipartimento e all'Assessore competenti in materia di cultura per l'elaborazione delle proposte relative alla promozione dei dialetti d'Abruzzo da inserire nell'ambito delle attività della Giunta regionale per la predisposizione del programma triennale degli interventi indicato all'articolo 3.
5. Ai membri del Comitato spetta un gettone di presenza definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3
(Interventi)

1. Per conseguire le finalità indicate all'articolo 1, sentite le proposte del Comitato tecnico dei dialetti d'Abruzzo, la Regione promuove, anche attraverso lo stesso Comitato:
 - a) studi e ricerche sui dialetti, le loro caratteristiche fonetiche, grammaticali, sintattiche, lessicali, la loro storia e le loro modalità d'uso, nonché l'organizzazione di congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento, favorendo la collaborazione con Università, Centri di ricerca, Associazioni culturali ed esperti del settore, in Italia e all'estero;
 - b) la realizzazione nelle scuole di progetti e sussidi didattici, cartacei e multimediali, per la diffusione della cultura legata ai dialetti d'Abruzzo, che siano rivolti tanto agli studenti quanto agli insegnanti;
 - c) le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative teatrali, editoriali, discografiche, fotografiche, televisive e multimediali mirati a far conoscere e a valorizzare i dialetti d'Abruzzo e le realtà culturali ad essi legate;
 - d) l'istituzione di premi per le tesi di laurea e di dottorato riguardanti i dialetti d'Abruzzo.
2. La Regione provvede inoltre alla realizzazione, all'organizzazione e alla gestione di una banca dati online, all'interno del sito della stessa Regione Abruzzo, attraverso la quale vengano resi pubblici il lavoro del Comitato, le iniziative da esso sostenute e promosse, nonché il patrimonio editoriale e multimediale relativo ai dialetti d'Abruzzo.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla spesa complessiva derivante dall'applicazione della presente legge, stimata per l'anno 2021 in euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".
2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa, da adottarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023), così come modificato dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 8/2021:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese", da assegnare al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, per euro 30.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 30.000,00.
3. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 2.
4. Per gli esercizi successivi al 2021 si fa fronte con le risorse determinate ed iscritte con le rispettive leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

5. Il Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo della Giunta regionale provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/1 del 14.12.2021, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:21/12/2021 12:35:02



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 17/12/2021 11:12

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA

AM/VT/cm



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 59/1 DEL 14 DICEMBRE 2021 "Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto

previsto dal presente comma determina responsabilit  erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilit  a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universit , enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonch  alle societ .

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1  gennaio 2011 le indennit , i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilit  comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorit  indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonch  agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societ  o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalit  giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gi  costituiti in forma monocratica, nonch  il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilit  erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societ  inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonch  nelle societ  possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societ  quotate e alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalit  interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorit  indipendenti, escluse le universit , gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonch  gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilit  erariale. Le disposizioni

di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89.
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle

universita' nonche' a quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attivita' di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione, nonche' dalle universita'.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il corrispettivo previsto dal presente comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato."
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e' trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del

patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.]
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblies legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
- 21-ter. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.]
- 21-quater. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.]
- 21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati

di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

- 21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
- 21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: "immediatamente" è soppressa.

LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2005, N. 27

Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo.

Art. 1

Principi generali.

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito della propria potestà amministrativa, riconosciuta dall'art. 117, comma 4, della Costituzione, disciplina l'organizzazione, la durata ed il regime degli organi dei propri enti ed organismi dipendenti nel rispetto del principio di separazione tra politica ed amministrazione al fine di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.
2. Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di istituti, di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449, commi 1° e 3° secondo capoverso, e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 (centottanta) giorni. Per le società di capitali in osservanza delle disposizioni del codice civile, per le nuove nomine occorre aspettare la prima assemblea utile ove è prevista l'approvazione del bilancio.
3. Entro i centoottanta giorni successivi alla decadenza, gli organi di direzione politica competenti provvedono, nel rispetto delle procedure di settore, alla ricostituzione degli organi decaduti ai sensi del precedente comma, salva l'avvenuta conferma. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori, gli organi decaduti restano in carica in regime di proroga e i loro poteri sono limitati all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, ad eccezione dei componenti degli organi delle società partecipate e controllate dalla Regione.
- 3-bis. Gli organi di controllo degli enti di cui al comma 2 hanno una durata effettiva pari a quella determinata dalle singole leggi di settore.
- 3-ter. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo industriale di cui alla L.R. 22 agosto 1994, n. 56 recante "Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale", hanno una durata pari a cinque anni decorrenti dalla nomina. La presente disposizione si applica anche ai Collegi sindacali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 2
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Art. 19

(Variazioni al bilancio derivanti dalla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali)

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilit  regionale previsto ai sensi del comma 3 dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, con propria deliberazione la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, adotta le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale conseguenti alla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali.
2. La variazione di cui al comma 1 e' predisposta dal Servizio Bilancio Ragioneria.

**Valerio
Taddei**

Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2021.12.17
12:58:42 +01'00'

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 27

Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 27

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 59/2 del 14.12.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2021 N. 27

Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 21/12/2021 12:35:48



Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002

Art.1

(Definizioni ed oggetto dell'esonero)

1. Gli operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, nonché gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attività di emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile, che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco.
2. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell'evento traumatico.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni sanitarie oggetto di copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.

Art. 2

(Disposizioni attuative dell'esonero)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, fornisce criteri e indicazioni operative alle ASL in ordine all'applicazione temporanea di cui all'articolo 1.
2. L'esenzione si applica a decorrere dalla pubblicazione sul BURAT della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 30/2002)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30 (Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all'Unità Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti) le parole "di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti" ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: "complessa di Clinica oftalmologica della ASL di Chieti e dell'Università D'Annunzio".
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3-bis della l.r. 30/2002, come inserito dall'articolo 1 della l.r. 4/2013, è aggiunta la seguente:
"d-bis) istituzione del Centro di riferimento regionale per la retinopatia del pretermine."

Art. 4
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione dell'articolo 1 non derivano maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esonero di cui all'articolo 1 è riconosciuto nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali e stanziato nella Missione 13 - Programma I del bilancio regionale.
2. Dall'applicazione dell'articolo 3 non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/2 del 14.12.2021, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:21/12/2021 12:36:11



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO
Firmato il 17/12/2021 11:14
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

AM/VT/cm



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 59/2 DEL 14 DICEMBRE 2021

"Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH Legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2002, N. 30

Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all'Unità Operativa **complessa di Clinica oftalmologica della ASL di Chieti e dell'Università D'Annunzio.**

Art. 1

1. La presente legge regionale attribuisce il ruolo di «Centro regionale di eccellenza in oftalmologia» alla Unità operativa **complessa di Clinica oftalmologica della ASL di Chieti e dell'Università D'Annunzio.**

Art. 2

1. Il Centro di cui all'art. 1 si avvale attualmente del personale universitario ed ospedaliero, in dotazione alla Unità operativa **complessa di Clinica oftalmologica della ASL di Chieti e dell'Università D'Annunzio.**

Art. 3-bis
(Istituzione Polo unico Regionale)

1. E' istituito il Polo Unico Regionale di alta specializzazione per la prevenzione della cecità e per la rieducazione e riabilitazione visiva presso il Centro Regionale di Eccellenza in Oftalmologia dell'Azienda sanitaria locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti anche ai sensi e per gli effetti della legge 28 agosto 1977, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati) ed in adempimento all'Accordo 20 maggio 2004 "Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Attività dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla L. 28 agosto 1997, n. 284»".
2. Al Polo di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti ruoli:
 - a) coordinamento clinico scientifico dei centri ipovisione presenti nel territorio regionale;
 - b) istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico regionale in accordo a quanto richiesto dal Ministero della Salute;
 - c) programmazione delle attività riabilitative a favore dei pazienti ipovedenti;

d) istituzione del Centro Traumatologico Regionale per l'oftalmologia.

d-bis) istituzione del Centro di riferimento regionale per la retinopatia del pretermine.

Valerio
Taddei

Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2021.12.17
13:00:44 +01'00'

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 28

Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 28

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 59/3 del 14.12.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2021 N. 28

Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:21/12/2021 12:36:39



Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia

Art. 1

(Riconoscimento dello stato patologico)

1. La Regione Abruzzo riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli (alopecia secondaria) in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alla malattia stessa.
2. La Regione interviene a sostegno dei pazienti di cui al comma 1 supportandone il miglioramento della qualità della vita, il ritorno al lavoro e alla socialità e sostenendo i disagi psicologici derivanti dalla malattia e dalle cure.

Art. 2

(Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici)

1. La Regione riconosce a ogni paziente oncologico affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, residente in Abruzzo, un contributo a rimborso spese una tantum per l'acquisto di protesi tricologiche.
2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato a rimborso spese, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale, pari all'80% del prezzo di vendita al netto di IVA e comunque fino ad un massimo di euro 200,00.
3. La richiesta di contributo di cui al comma 1 è formulata, presso le ASL competenti, sulla base di documentazione medica attestante la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria e l'avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3

(Contributo per dermopigmentazione o trucco permanente per la risoluzione di problematiche di natura estetica in favore di pazienti affetti da alopecia di tipo secondario o areato)

1. Al fine di sostenere i pazienti residenti in Abruzzo che a seguito di chemioterapia sono affetti da alopecia secondaria, la Regione riconosce, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, un contributo una tantum per l'esecuzione di dermopigmentazione o trucco permanente per la risoluzione di problematiche di natura estetica.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì ai pazienti residenti in Abruzzo affetti da alopecia areata, secondo le modalità stabilite nei commi 3 e 4.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è assegnato a rimborso spese, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale, pari all'80% del prezzo dell'intervento per un massimo di euro 100,00 per i tatuaggi delle sopracciglia e dell'area infracigliare e di euro 200,00 per la dermopigmentazione del cuoio capelluto.
4. La richiesta di contributo di cui ai commi 1 e 2 è formulata presso le ASL competenti, sulla base di documentazione medica attestante l'alopecia di natura secondaria derivante

da chemioterapia o alopecia areata e l'avvenuto pagamento per la dermopigmentazione o il trucco permanente delle sopracciglia, dell'area infracigliare o del cuoio capelluto, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4

(Contributo alle ASL regionali per l'acquisto di caschetti refrigerati)

1. La Regione concede un contributo, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, alle ASL che ne faranno richiesta per l'acquisto dei dispositivi per indurre l'ipotermia a livello del cuoio capelluto: caschetti refrigerati a gestione manuale (cool caps) o caschetti refrigerati automatizzati (scalp cooling devices).

Art. 5

(Banca dei capelli)

1. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio, il progetto "Banca dei capelli" con la funzione di radicare la cultura della donazione, così da sopperire al contributo economico di cui all'articolo 2, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con le associazioni di categoria dei parrucchieri della Regione, nonché con imprese di produzione o distribuzione di parrucche, che accettino la donazione di ciocche di capelli in cambio della fornitura gratuita di parrucche.
2. La "Banca dei capelli" è istituita dalle ASL locali della Regione Abruzzo in collaborazione con le associazioni di volontariato regionali che operano nell'assistenza dei malati oncologici e da enti di diritto privato non a scopo di lucro che svolgono anche, a livello locale, attività di sostegno in favore di pazienti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 6

(Attività di ascolto e sostegno per i pazienti)

1. La Regione garantisce uno specifico percorso di ascolto, sostegno e accompagnamento, attraverso la concessione di specifici contributi, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, alle organizzazioni del terzo settore per lo svolgimento di attività di ascolto e sostegno ai pazienti di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, erogati sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale, gli enti del terzo settore devono:
 - a) svolgere le attività di cui al comma 1 in stretto raccordo con la rete ospedaliera, secondo modalità diversificate, individuate in base agli effettivi bisogni manifestati dai pazienti;
 - b) avere sede operativa sul territorio della Regione;
 - c) operare, da almeno tre anni, a sostegno dei pazienti in terapia oncologica;
 - d) iscriversi, presentando apposita istanza, in uno specifico elenco istituito a tal fine dalla Regione.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 7
(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce:
 - a) i criteri di riparto dei fondi tra le ASL abruzzesi;
 - b) le modalità di presentazione delle domande;
 - c) i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso al contributo;
 - d) le modalità di erogazione di cui all'articolo 2;
 - e) i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso a contributi per consentire gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, nonché i requisiti per realizzare tali interventi, nel rispetto della normativa vigente.
2. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale stabilisce, altresì, le modalità di attivazione dei progetti previsti agli articoli 3 e 4 e di svolgimento delle attività di sostegno e ascolto dei pazienti, nonché di creazione e tenuta dell'elenco degli enti del terzo settore di cui all'articolo 6, comprese le modalità di iscrizione al medesimo elenco.

Art. 8
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno di attuazione della presente legge, con cadenza biennale, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle ASL territoriali, provvede ad inviare alle Commissioni competenti una relazione sugli interventi posti in essere ai sensi della presente legge evidenziando, in particolare, le attività di sostegno e ascolto attuate dalle associazioni del Terzo settore.
2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettua l'esame.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2021 la presente legge non comporta oneri a carico della finanza regionale in quanto i contributi dalla stessa previsti decorrono dall'esercizio 2022.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 500.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2022-2023 del bilancio regionale 2021-2023, si fa fronte con le risorse di nuovo ed apposito stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici", istituito alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata per gli anni 2022 e 2023 dalla seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizi 2022 e 2023 in termini di competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici", per euro 500.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001 per euro 500.000,00.
4. Per le annualità successive al 2023, agli oneri si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio.

5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
6. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro - Sociale provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/3 del 14.12.2021, ha approvato la presente legge.

IL VICE PRESIDENTE

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 21/12/2021 12:37:04



Firmato digitalmente da:
Roberto Santangelo
Consigliere
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 17/12/2021 10:41
Seriale Certificato: 445805
Valido dal 03/03/2020 al 03/03/2023
TI Trust Technologies CA

AM/VT/cm

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 29

Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole.



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 29

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 59/4 del 14.12.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2021 N. 29

Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:21/12/2021 12:48:14



Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 150/2012) la presente legge contiene le disposizioni regionali per l'esercizio del servizio di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole, specificando le peculiarità organizzative del servizio, attraverso cui si assicura un'attività qualitativamente elevata e pienamente rispondente alle finalità del Piano di Azione Nazionale (PAN) per la riduzione dei rischi e degli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.

Art. 2 (Organizzazione e specificità del servizio)

1. La Giunta regionale specifica, con propria deliberazione, le attività di controllo funzionale e di taratura o regolazione delle irroratrici e stabilisce i rapporti tra i partecipanti.
2. L'organizzazione del servizio di cui all'articolo 1 è funzionale al conseguimento delle finalità del PAN per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché alla valorizzazione massima dei vantaggi economici, sanitari e ambientali.
3. E' fatto obbligo alle imprese agricole di effettuare presso i centri prova accreditati dalla Regione, oltre al controllo funzionale, anche la taratura o regolazione dell'irroratrice secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 150/2012. Le verifiche effettuate esclusivamente sul controllo funzionale risultano non valide ai fini del rilascio dei documenti di cui al comma 6. Fanno eccezione le irroratrici per le quali non può essere rilevata una velocità standardizzata, le quali sono soggette al solo controllo funzionale.
4. I rapporti tra la Regione e i centri prova sono regolati da specifica convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale per la disciplina dei rapporti tra le parti contraenti.
5. La Regione opera il mutuo riconoscimento dei centri prova accreditati dalle altre Regioni e Province autonome, fermo restando che questi ultimi sono soggetti alla stipula della convenzione di cui al comma 4.
6. L'avvenuta verifica delle irroratrici è attestata attraverso la produzione dei seguenti documenti:
 - a) rapporto di prova del controllo funzionale;
 - b) tabella di taratura;
 - c) bollino blu che deve essere inserito nel fascicolo aziendale dell'azienda.

7. Con deliberazione di Giunta regionale è approvata la modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 6.
8. L'attività del centro prova si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di proprietà della Regione, di cui all'articolo 3, con la quale il centro prova emette documenti vincolanti per l'azienda.
9. È fatto obbligo ai tecnici abilitati dei centri prova di acquisire, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione con la Regione o dall'entrata in vigore della presente legge per i centri prova già convenzionati, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari previsti dal PAN.

Art. 3

(Piattaforma informatica)

1. La Regione è unica proprietaria della piattaforma informatica del servizio. Provvede alla sua gestione e all'aggiornamento alle disposizioni legislative, ne cura l'adeguamento tecnico e l'accreditamento degli utenti sulla piattaforma medesima.
2. La Regione consente l'utilizzo della piattaforma informatica:
 - a) ai tecnici dei centri prova accreditati per effettuare tutte le operazioni tecniche necessarie per l'elaborazione, la stampa e l'archiviazione dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 2;
 - b) agli organismi di controllo per la verifica dell'assolvimento degli obblighi legislativi previsti dal d.lgs. 150/2012;
 - c) agli uffici regionali UMA per l'assegnazione della quota dei carburanti agricoli di cui all'articolo 8.
3. La piattaforma informatica contiene le informazioni richieste dall'archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati previsto dal PAN.

Art. 4

(Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione attraverso il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.

Art. 5

(Tariffe)

1. La Giunta regionale fissa gli importi esigibili dai centri prova per singolo intervento di controllo funzionale e taratura o regolazione differenziandoli per tipologia di irroratrice.

Art. 6

(Quote)

1. I centri prova partecipano alle attività regionali di controllo funzionale e taratura o regolazione versando alla Regione una quota annua. L'importo è definito dalla Giunta regionale e può essere aggiornato periodicamente.
2. L'impiego delle risorse derivanti dalle quote di cui al comma 1 è vincolato alle attività di controllo funzionale e di taratura o regolazione delle irroratrici, attraverso l'istituzione di uno specifico capitolo di spesa.

Art. 7
(Proventi delle quote)

1. Il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura della Regione utilizza i proventi di cui all'articolo 6 per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) gestione e aggiornamento della piattaforma informatica del servizio di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole;
 - b) stampa dei bollini blu;
 - c) acquisizione strumenti specialistici per i controlli delle attrezzature dei centri prova;
 - d) attività di ricerca e sperimentazione.

Art. 8
(UMA)

1. L'assegnazione della quota di carburante degli Utenti Motori Agricoli (UMA), relativo alla parte utilizzata per i trattamenti fitosanitari, disposta dagli uffici UMA in base al decreto del Ministero dell'economia e finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) e successive modifiche e integrazioni, è vincolato alla disponibilità, da parte della ditta richiedente, di una irroratrice controllata funzionalmente e tarata o regolata come stabilito dall'articolo 2, comma 3.

Art. 9
(Controlli)

1. I controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 12 del d.lgs. 150/2012 e all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) possono essere svolti direttamente attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 3.

Art. 10
(Sanzioni)

1. I centri prova sono soggetti ai vincoli contrattuali previsti dalla convenzione di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Il soggetto che non sottopone l'irroratrice alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3:
 - a) incorre nelle sanzioni stabilite dall'articolo 24, comma 7, del d.lgs. 150/2012;
 - b) non accede al beneficio della quota di carburante di cui all'articolo 8.
3. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono versati su apposito conto corrente intestato alla Regione Abruzzo.

Art. 11
(Oneri)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021:
 - a) nello stato di previsione dell'Entrata è iscritto lo stanziamento di euro 15.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "D.lgs. 150 del 14 agosto 2012 - Quota annuale di compartecipazione a carico dei centri prova per le attività regionali di controllo delle macchine irroratrici" - Titolo III, Tipologia 100;
 - b) nello stato di previsione della Spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 15.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "D.lgs. 150 del 14 agosto 2012 - Spese per le attività regionali di controllo funzionale e di taratura o regolazione delle macchine irroratrici", Missione 16, Programma 01, Titolo I.
2. Per gli esercizi successivi, gli stanziamenti in entrata ed uscita sono iscritti con la legge di bilancio.
3. L'autorizzazione della spesa è subordinata all'accertamento dell'entrata.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/4 del 14.12.2021, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:21/12/2021 12:49:11



IL VICE PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Roberto Santangelo
Consigliere
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 17/12/2021 10:42
Seriale Certificato: 445805
Valido dal 03/03/2020 al 03/03/2023
TI Trust Technologies CA

AM/VT/cm



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 59/4 DEL 14 DICEMBRE 2021 "Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 2012, N. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Art. 12

Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.
2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.
3. Il Piano stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo di cui al comma 1, nonché i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell'attività svolta dagli stessi. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed organizzano, secondo i propri ordinamenti, nel rispetto delle modalità stabilite al comma 3, sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri.
5. In deroga al comma 2, ed a seguito di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente relativa all'impiego delle attrezzature, il Piano può stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come le attrezzature portatili o gli irroratori a spalla e

ulteriori attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato. Non possono essere considerate di uso molto limitato:

- a) le attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobili;
 - b) le irroratrici a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina.
6. Il Piano può stabilire l'esonero dall'obbligo del controllo di cui al comma 1 per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla, prevedendo una specifica attività di informazione degli utilizzatori professionali sulla necessità di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all'impiego di tali attrezzature.
 7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.
 8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.
 9. I certificati rilasciati negli altri Stati membri sono automaticamente riconosciuti, a condizione che rispettino quanto previsto al comma 1.

Art. 24 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
11. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con

- la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
14. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
15. Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni gia' presenti nella normativa nazionale e regionale.

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

Art. 6

(Controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari)

1. I controlli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 150/2012 sono assicurati dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 25, commi 2 e 3 del medesimo decreto.
2. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

**Valerio
Taddei**

Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2021.12.17
13:02:21 +01'00'

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 30

Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 30

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 59/5 del 14.12.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2021 N. 30

Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:21/12/2021 12:49:50



Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. La Regione Abruzzo, al fine di proteggere le bellezze naturali e l'ambiente e di tutelare e valorizzare il proprio sistema di parchi e riserve, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto regionale, sostiene la ricerca di nuovi strumenti e misure di monitoraggio delle zone a rischio incendio mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

Art. 2
(Modalità d'intervento - attività finanziabili)

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove appositi tavoli tecnici di confronto con i responsabili dei Corpi interessati ed esperti in materia, da tenersi entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, volti a definire costi e metodi operativi di interventi di monitoraggio delle aree a rischio incendi, in particolare mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate spese per:
 - a) l'affidamento a terzi qualificati, attraverso procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di monitoraggio delle aree a rischio incendi preventivamente individuate attraverso i citati tavoli tecnici di confronto, mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto;
 - b) l'acquisto, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto da destinare al monitoraggio delle aree a rischio incendi;
 - c) l'attività di formazione di personale destinato al pilotaggio dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2021 la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Per le annualità successive al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Spese per attività di prevenzione e monitoraggio zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti", annualmente iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

- bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/5 del 14.12.2021, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:21/12/2021 12:50:22

IL VICE PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Roberto Santangelo
Consigliere
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 17/12/2021 10:42
Seriale Certificato: 445805
Valido dal 03/03/2020 al 03/03/2023
TI Trust Technologies CA

AM/VT/cm



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 59/5 DEL 14 DICEMBRE 2021 "Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH Legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 9

Il territorio, l'acqua, l'ambiente e i parchi

1. La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l'ambiente, la biodiversità e le risorse genetiche autoctone, l'assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti la fruizione; fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove l'integrazione dell'uomo nel territorio; promuove e garantisce la cultura, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;

assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future.

2. L'Abruzzo, Regione verde d'Europa, tutela e valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze e le risorse per realizzare le finalità ambientali.
3. Gli atti di programmazione e di pianificazione adottati dalla Regione che incidono sull'ambiente e il territorio contengono apposita clausola di valutazione dell'impatto ambientale. I danni prodotti dai cambiamenti sono riequilibrati, quelli sopravvenuti sono eliminati.

Valerio
Taddei

Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2021.12.17
13:03:58 +01'00'

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 31

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 59/6 del 14.12.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2021 N. 31

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:21/12/2021 12:50:53



Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni

Capo I

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)

Art. 1

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 6/1999)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai concessionari autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli, all'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ai commi 15, 16 e 17 la parola "sospensione", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "interruzione";
 - b) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

"17-bis. Per effetto dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 16, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5 e non più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.

17-ter. Non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del d.l. 953/1982.

17-quater. Le disposizioni di cui ai commi 17-bis e 17-ter decorrono dal 1° gennaio 2020. Non è rimborsato quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.";
 - c) dopo il comma 26-bis è aggiunto il seguente:

"26-ter. Al fine di semplificare le procedure amministrative, incentivare il pagamento della tassa automobilistica, ridurre il contenzioso, è consentito il pagamento mediante domiciliazione bancaria secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.".

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 3-bis della l.r. 6/1999)

1. L'articolo 3-bis della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:

**"Art. 3-bis
(Veicoli regionali)**

1. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Regione Abruzzo risulta soggetto passivo

di imposta negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

2. Non sono rimborsate le tasse già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, stimate in euro 58.032,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, ed allocate nell'ambito del Titolo 1, Tipologia 101, Cat. 50, capitolo di entrata 11630/1 denominato "Tasse automobilistiche regionali" del bilancio regionale 2021/2023, si fa fronte con le seguenti variazioni del medesimo bilancio:
 - a) anno 2021 per competenza e cassa:
 - 1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Cat. 50, capitolo 11630/1 denominato "Tasse automobilistiche regionali" per euro 58.032,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, capitolo 11826/2 denominato "Compenso allo Stato per la gestione dell'IRAP" per euro 58.032,00;
 - b) anni 2022 e 2023 per competenza:
 - 1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Cat. 50, capitolo 11630/1 denominato "Tasse automobilistiche regionali" per euro 58.032,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001 denominato "Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali" per euro 58.032,00.
2. Per le annualità successive al 2023 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. La minore entrata derivante dall'esenzione è compensata con la riduzione della correlata spesa relativa alla tassa automobilistica per i veicoli esentati.

Capo II
Ulteriori disposizioni

Art. 4
(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 23/2021)

1. L'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Contributo in favore del Comune di Pescara)

1. Al fine di effettuare la sistemazione, messa in sicurezza e gestione dell'impianto del Mattatoio, è concesso un contributo straordinario al Comune di Pescara per l'anno 2022 di euro 100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione della parte spesa del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 100.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1 per euro 100.000,00.
4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Agricoltura adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo."

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 41 della l.r. 23/2021)

1. L'articolo 41 della l.r. 23/2021 è sostituito dal seguente:

"Art. 41

(Attuazione dell'art. 27 della l.r. 3/2020)

1. Al fine di consentire l'erogazione del contributo disposto in favore del Comune di Città Sant'Angelo ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 3/2020, per l'esercizio 2022 è incrementato il capitolo di spesa 152571.3 "Contributi straordinari ai comuni per spese in conto capitale" di euro 65.000,00.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 65.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 2, Capitolo 152571.3 per euro 65.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1 per euro 65.000,00.
3. Il Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo della Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo."

Art. 6

(Integrazione all'art. 43 della l.r. 23/2021)

1. All'articolo 43 della legge n. 23/2021, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al bilancio regionale di previsione 2021-2023, relativamente agli esercizi 2021 e 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

 - a) esercizio 2021, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 2 per euro 21.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 2 per euro 21.000,00;
 - b) esercizio 2022, per competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 2 per euro 9.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 2 per euro 9.000,00."

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 44 della l.r. 23/2021)

1. L'articolo 44 della l.r. 23/2021 è sostituito dal seguente:

"Art. 44

(Ulteriore contributo all'Associazione "Pigro" di Teramo)

1. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere lo svolgimento dell'evento culturale "Premio Pigro Ivan Graziani Teramo", concede un ulteriore contributo di euro 10.000,00 per l'anno 2021 all'Associazione culturale "Pigro" di Teramo.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 trovano allocazione alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 61645.1 del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 10.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61645.1 per euro 10.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001 per euro 10.000,00.
4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico-turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo."

Art. 8

(Modifica all'art. 58 della l.r. 23/2021)

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 58 della l.r. 23/2021, le parole "capitolo di spesa 11456 art. 6" sono sostituite con le seguenti: "capitolo di spesa 11465 art. 6".

Art. 9

(Sostituzione dell'art. 5 della l.r. approvata con deliberazione legislativa n. 58/5 del 25.11.2021)

1. L'articolo 5 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa n. 58/5 del 25.11.2021 (Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto Nazionale Tostiano) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, determinati in euro 30.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2021-2022 del bilancio regionale 2021-2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo annuale per l'Istituto Nazionale Tostiano", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apportata la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo annuale per l'Istituto Nazionale Tostiano", da assegnare al Dipartimento regionale competente in materia di cultura, per euro 30.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651 per euro 30.000,00.
3. Per l'anno 2022, la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022, in termini di competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo annuale per l'Istituto Nazionale Tostiano", per euro 30.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001 per euro 30.000,00.
4. Per gli anni successivi al 2022 si provvede con legge di bilancio.
5. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge."

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/6 del 14.12.2021, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 21/12/2021 12:51:24

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 17/12/2021 11:20
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA



AM/VT/cm



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 59/6 DEL 14 DICEMBRE 2021

"Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH Legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 6

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Art. 1

(Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) a decorrere dal 1° gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono interamente attribuite alla Regione.
2. Ai fini del presente articolo, per Registri si intendono il Pubblico registro automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli.
3. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.
4. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 27 luglio 2017, n. 39]
5. La perdita del possesso è annotata nei Registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ai soggetti sottoposti al pagamento della tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione nei Registri, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale

- non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l'evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.
7. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.
8. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 27 luglio 2017, n. 39]
9. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 27 luglio 2017, n. 39]
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9, stimati per il 2017 in euro 300.000,00, si fa fronte con apposito stanziamento da istituire con le risorse allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 04 del bilancio 2017-2019.
11. Per gli anni successivi al 2017, agli oneri di cui al comma 10 si provvede con legge di bilancio.
12. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 27 luglio 2017, n. 39]
13. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei Registri, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.
14. Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale, delle pretese tributarie non prescritte, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri, ovvero in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale.
15. Non costituiscono titolo per la **interruzione** dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico.
16. Ai fini della **interruzione** dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.
17. Ai fini della **interruzione** dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di **interruzione**, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio.
- 17-bis. Per effetto dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 16, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5 e non più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.**
- 17-ter. Non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del d.l. 953/1982.**
- 17-quater. Le disposizioni di cui ai commi 17-bis e 17-ter decorrono dal 1° gennaio 2020. Non è rimborsato quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.**
18. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
19. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. E), L.R. 27 luglio 2017, n. 39]
20. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.
21. I soggetti di cui all'articolo 8 della legge 449/1997, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) e all'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo, inoltrando apposita istanza alla competente struttura regionale. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza, non ha efficacia retroattiva e può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, previa nuova istanza alla Regione.
22. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 21. Sono fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Le strutture regionali competenti in materia di sanità e di tassa automobilistica regionale possono predisporre apposita modulistica, ad uso delle commissioni mediche per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), finalizzata all'attestazione della sussistenza di una delle patologie indicate dalle norme di cui al comma 21.
24. Il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti indicati al comma 21 non può essere riconosciuto in caso di cointestazione del veicolo.

25. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli immatricolati come "ambulanze di soccorso" e quelli destinati, per conto dei comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi.
26. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.
- 26-bis. Fatto salvo il pagamento della tassa di proprietà in misura ridotta, oltre sanzioni ed interessi in caso di pagamento tardivo, la riduzione del 50 per cento prevista per i veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra venti e ventinove anni in possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 1048 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), è applicata anche ai veicoli che acquisiscano il possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione nell'anno solare del compimento del ventesimo anno di età. Non è fatto luogo a rimborsi di quanto già pagato.
- 26-ter. Al fine di semplificare le procedure amministrative, incentivare il pagamento della tassa automobilistica, ridurre il contenzioso, è consentito il pagamento mediante domiciliazione bancaria secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.**

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2021, N. 23

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni.

Art. 43

(Modifiche agli allegati di cui all'art. 7 della l.r. 1/2021)

1. Alla l.r. 1/2021, come modificata dalla legge regionale 27 ottobre 2021, n. 18 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l'utilizzo della piattaforma di DMS regionale, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'allegato 4 all'articolo 7, comma 1, il rigo:

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	euro 30.000,00	Riquilificazione Impianto Sportivo Polivalente
------------------------------------	----------------	--

e' sostituito dal seguente:

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	euro 30.000,00	Viabilità e riquilificazione urbana
------------------------------------	----------------	-------------------------------------

- b) all'allegato A - Elenco di cui all'Allegato n. 4 all'articolo 7, riclassificato in MS/PR/Tit/CdR, come introdotto dalla l.r. 18/2021, il rigo:

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	30.000,00	Riquilificazione Impianto Sportivo Polivalente	06	01	2	DPH
------------------------------------	-----------	--	----	----	---	-----

e' sostituito dal seguente:

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	30.000,00	Viabilità e riquilificazione urbana	10	05	2	DPE
------------------------------------	-----------	-------------------------------------	----	----	---	-----

1-bis. Al bilancio regionale di previsione 2021-2023, relativamente agli esercizi 2021 e 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

- a) esercizio 2021, per competenza e cassa:
- 1) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 2 per euro 21.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 2 per euro 21.000,00;
- b) esercizio 2022, per competenza:
- 1) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 2 per euro 9.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 2 per euro 9.000,00.

Art. 58

(Procedure per il recupero di crediti regionali)

1. La Regione Abruzzo provvede alle procedure di recupero di crediti regionali di natura extra-tributaria connessi alle revoche ai beneficiari di contributi relativi a vari programmi di finanziamento europeo. L'Ufficio Contenzioso - Recupero del Servizio Occupabilità DPG020 del Dipartimento Lavoro - Sociale DPG, e' competente inter alia delle

- procedure di recupero dei predetti crediti mediante l'ausilio di Società di riscossione a cui inviare i carichi di ruolo necessari ad evitare la prescrizione dei crediti regionali.
2. Per l'esercizio 2021, l'aggio da corrispondere alle Società di riscossione che verranno individuate e' quantificato nell'importo di euro 60.000,00.
 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, determinati in euro 60.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse di cui al capitolo di spesa 11465 art. 6 PDC 1.03.02.03.999 "Oneri per la riscossione coattiva di entrate diverse da quelle tributarie", Titolo 1, Missione 15, Programma 04 dello stato di previsione delle spese del Bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021.
 4. La copertura finanziaria della spesa cui al comma 2 e' assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del Bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021:
 - a) Titolo 1, Missione 15, Programma 04, capitolo di spesa 11456 art. 6 in aumento di euro 60.000,00, da assegnare al Dipartimento Lavoro - Sociale - Servizio Occupabilita' - CdR DPG020;
 - b) Titolo 1, Missione 12, Programma 05, capitolo di spesa 71700 "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio" in diminuzione di euro 20.000,00;
 - c) Titolo 1, Missione 12, Programma 10, capitolo di spesa 71710 "Interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo" in diminuzione di euro 20.000,00;
 - d) Titolo 1, Missione 12, Programma 03, capitolo di spesa 71720 "Interventi per le persone anziane vittime della criminalita'" in diminuzione di euro 20.000,00.
 5. All'Allegato 2 alla l.r. 1/2021 i seguenti stanziamenti previsti:
 - a) nell'ambito della Missione 12, Programma 05, Titolo 1 capitolo/S 71700;
 - b) nell'ambito della Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo/S 71710;
 - c) nell'ambito della Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo/S 71720sono ridotti, per il solo esercizio 2021, rispettivamente per l'importo di euro 20.000,00, di euro 20.000,00 e di euro 20.000,00.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 55/1 del 6 ottobre 2021 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l'utilizzo della piattaforma di DMS regionale, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1982, N. 953

Misure in materia tributaria.

Art. 5

(OMISSIS)

Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila.

Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena pecuniaria prevista nel precedente comma.

Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000.

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020).

Art. 27

(Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale)

- Al fine di contribuire alle spese in conto capitale dei Comuni, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all'interno della Missione 08, Programma 02, Titolo 2, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Comune	Importo in euro	Intervento
Lucoli	50.000,00	Ripristino e messa in sicurezza Strada Via della beata Cristina - Zona Valle Maggiore
Pereto	50.000,00	Messa in sicurezza di strade comunali (Via della Crocetta e Via Borgo)
San Demetrio ne' vestini	100.000,00	Riqualificazione area Via Madonna dei raccomandati e realizzazione "Parco Urbano della Musica"
Scoppito	30.000,00	Manutenzione arredi e parchi urbani
Tossicia	20.000,00	Realizzazione Parco Giochi-Scuole e Infanzia
Colledara	20.000,00	Realizzazione marciapiedi
Corropoli	20.000,00	Riqualificazione Parco Giochi
Colonnella	20.000,00	Arredo Urbano
Sant'Omero	20.000,00	Completamento Parco Giochi Poggiomorello
Castel Castagna	20.000,00	Riqualificazione Centro Storico Loc. Rozzano
Tortoreto	20.000,00	Riqualificazione area verde - Parco Giochi
Basciano	20.000,00	Recupero parchi pubblici finalizzati alla fruibilità delle persone diversamente abili
Penna Sant'Andrea	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Torrevicchia Teatina	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Casacanditella	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Vacri	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Palombaro	40.000,00	Recupero spazi per realizzazione palestra comunale
Guilmi	30.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Ortona	50.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Crecchio	60.000,00	Opere di viabilità e valorizzazione turistica territoriale dell'area marrucina
Nereto	20.000,00	Riqualificazione Parco Giochi
Ripa Teatina	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Villamagna	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Prezza	100.000,00	[Copertura parcheggio] sala polivalente
Anversa degli Abruzzi	90.000,00	Ristrutturazione ed adeguamento edificio comunale per fini sociali
Cocullo	30.000,00	Messa in sicurezza centro storico - Frazione Casale
Introdacqua	35.000,00	Installazione sistema di videosorveglianza
Montesilvano	95.000,00	Messa in sicurezza/riqualificazione urbana di Via Nilo e

Comune	Importo in euro	Intervento
		manutenzione straordinaria parchi pubblici
San Salvo	50.000,00	Realizzazione di un parcheggio a servizio di un'area commerciale
Silvi	50.000,00	Riqualificazione del fabbricato multipiano sito in via Roma da destinare a sede della Polizia Locale e della Protezione Civile
Pianella	95.000,00	Realizzazione di una piattaforma per l'elisoccorso, attrezzata per l'atterraggio notturno a servizio dell'area Vestina e ripristino/riqualificazione dell'anfiteatro ed arredo urbano
Cupello	65.000,00	Lavori di riqualificazione urbana, adeguamento sistemazione della sede municipale e implementazione del sistema di videosorveglianza
Archi	30.000,00	Sistemazione tratto stradale Macchie - Pianello - San Amico
Tornareccio	30.000,00	Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di via Caduti e via Pallano
Canosa Sannita	30.000,00	Realizzazione di una pista ciclopeditone e di un'area attrezzata nel parco sito in via Roma
Ovindoli	30.000,00	Manutenzione stradale
Civita d'Antino	60.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione impianto sportivo frazione di Pero dei Santi e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità
Villalfonsina	25.000,00	Messa in sicurezza dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche
Montazzoli	25.000,00	Sistemazione sala polivalente - Lavori edili ed arredi
San Pio delle Camere	25.000,00	Riqualificazione del campo sportivo
Villalago	25.000,00	Messa in sicurezza ed adeguamento area camper - Realizzazione accessi per diversamente abili spiaggia sita in localita' Villalago riviera
Gamberale	25.000,00	Manutenzione straordinaria dell'ex municipio
Santo Stefano di Sessanio	25.000,00	Acquisto gatto delle nevi per la sicurezza stradale
Catignano	70.000,00	Riqualificazione impianto sportivo contrada cappuccini e recupero/messa in sicurezza dell'ex convento di San Francesco
Nocciano	55.000,00	Recupero, riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e dell'edificio da adibire a casa delle associazioni
Caramanico Terme	25.000,00	Realizzazione impianto di riscaldamento nella mensa scolastica, realizzazione di un info-point e acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Monteodorisio	30.000,00	Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane
Rapino	20.000,00	Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane
Notaresco	30.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Morro d'Oro	20.000,00	Manutenzione straordinaria strade ed acquisto attrezzature sportive
Vasto	95.000,00	Riqualificazione Arena delle grazie
Fresagrandinaria	15.000,00	Riqualificazione arredo urbano e rifacimento fontana
Canzano	70.000,00	Completamento opere di sistemazione delle vie d'accesso (Via Roma - Angolo Via Cairoli) al centro storico
Teramo	40.000,00	Manutenzione struttura comunale in localita' Colle Santa Maria
Ancarano	35.000,00	Riqualificazione Via Fonte Monsignore
Civitella del Tronto	30.000,00	Riqualificazione ed arredo urbano frazione di Villa Lempa
Villa Santa Maria	20.000,00	Manutenzione straordinaria strade

Comune	Importo in euro	Intervento
Fara Filiorum Petri	20.000,00	Manutenzione straordinaria edifici di culto
Poggiofiorito	15.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Filetto	15.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Pettorano sul Gizio	20.000,00	Consolidamento dissesto idrogeologico
Roccacasale	20.000,00	Realizzazione loculi cimiteriali
Goriano Sicoli	20.000,00	Realizzazione/manutenzione straordinaria area attrezzata - Parco giochi
Civitella Casanova	20.000,00	Messa in sicurezza strade comunali dissestate in localita' San Benedetto e zona nord del paese
Cugnoli	25.000,00	Manutenzione piazzale con strada di accesso alla contrada Arcitelli e acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Bolognano	30.000,00	Manutenzione ex scuola materna via dell'infanzia - frazione Piano d'Orta
Pescara	60.000,00	Manutenzione straordinaria Fosso Grande
Citta' Sant'Angelo	65.000,00	Implementazione del sistema di videosorveglianza e realizzazione parcheggio in Villa Cipressi
Ortucchio	20.000,00	Realizzazione pozzo artificiale con pompa ad immersione in localita' Laghetto
Pescina	20.000,00	Messa in sicurezza e valorizzazione impianto sportivo
Lecce dei Marsi	20.000,00	Manutenzione straordinaria centro urbano
Trasacco	50.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Magliano dei Marsi	10.000,00	Restauro fontanile formelle
Balsorano	20.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Celano	15.000,00	Realizzazione monumento commemorativo per 70o anniversario eccidio di Celano
Avezzano	35.000,00	Realizzazione area attrezzata per cani e messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi - campi tennis
Farindola	5.000,00	Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Castiglione a Casauria	5.000,00	Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Roccamorice	25.000,00	Messa in sicurezza della parete di roccia
Cappelle sul Tavo	20.000,00	Manutenzione strade comunali
Turrialignani	15.000,00	Realizzazione di un Parco Giochi per bambini
Monteodorisio	20.000,00	Ripavimentazione del centro storico
Casalbordino	20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Rapino	20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Montorio al Vomano	20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Navelli	15.000,00	Realizzazione studio di fattibilita' collegamento rapido Bussi - L'Aquila
Molina Aterno	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza del centro urbano
Scanno	10.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione dei sentieri - Sentiero del Cuore
Fossa	10.000,00	Messa in sicurezza e adeguamento energetico fari impianti sportivi
Montereale	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'

Comune	Importo in euro	Intervento
Ofena	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Ocre	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Secinaro	10.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi
Calascio	10.000,00	Riqualificazione centro storico e delle aree a servizio
Acciano	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' - Frazione Succiano
Villa Sant'Angelo	10.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' e adeguamento energetico pubblica illuminazione
Collepietro	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Castelvecchio Calvisio	10.000,00	Realizzazione e restauro fontane pubbliche
Moscufo	80.000,00	Riqualificazione di piazza Garibaldi
Scafa	80.000,00	Ampliamento centro sportivo comunale

2. I contributi sono concessi nel rispetto della Normativa europea riguardante gli Aiuti di Stato.

2-bis. Per le opere di cui al presente articolo, a causa delle difficolta' dovute alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica Covid-19 incorse durante il 2020, il termine di realizzazione e' stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Valerio
Taddei

Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2021.12.17
13:06:30 +01'00'

LEGGE REGIONALE 21.12.2021, N. 32

Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 32

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 59/7 del 14.12.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2021 N. 32

Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:21/12/2021 12:51:55



Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Abruzzo, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 4 dello Statuto, al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti comuni.
2. Ai fini della presente legge sono definiti piccoli comuni di montagna i Comuni della Regione Abruzzo classificati montani sulla base dei dati UNCEM con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nei quali è stato registrato nell'arco degli ultimi cinque anni un calo demografico superiore alla media regionale, nonché tutti i Comuni montani con popolazione fino a 200 abitanti pur in assenza di calo demografico.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco dei Comuni che presentano le caratteristiche di cui al comma 2.

Art. 2

(Assegno di natalità)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituito l'assegno di natalità, quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna.
2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto per dodici mensilità fino a un massimo di 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino tre anni di età.
3. I soggetti beneficiari dell'assegno di natalità sono i genitori, entrambi in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;
 - b) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui;
 - c) non occupare abusivamente un alloggio pubblico.
4. L'assegno di cui al comma 2 è erogato ai nuclei familiari richiedenti, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) nuclei familiari in cui il nascituro o il minore adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),

- ovvero nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età;
- b) nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
 - c) nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido;
 - d) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo;
 - e) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo.
- 5. L'ordine di priorità di cui al comma 4 è applicato dapprima ai nuclei familiari già residenti in un piccolo Comune di montagna del territorio regionale e, successivamente, ai nuclei familiari in cui i genitori del nascituro o del minore adottato o in affido intendono trasferire la propria residenza, per almeno cinque anni, in uno dei detti Comuni.
 - 6. L'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l'incentivo di cui all'articolo 3.
 - 7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dell'assegno di natalità, nonché, d'intesa con l'Anci e l'Uncem, le competenze in merito ai relativi controlli.
 - 8. Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo dell'assegno di cui al presente articolo.
 - 9. Le Aziende sanitarie locali ed i piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso all'assegno di natalità.

Art. 3

(Incentivi per i nuovi residenti)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, per un triennio, un contributo economico pari a 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2 e la mantengono per almeno cinque anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.
- 2. I componenti del nucleo familiare richiedente il beneficio di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero apolidi o stranieri con regolare permesso di soggiorno;
 - b) avere la residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia.
- 3. Per coloro che sono già residenti sul territorio regionale il Comune di provenienza deve avere una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti.
- 4. Ai fini del conseguimento del contributo è necessario, altresì, che il nucleo familiare richiedente dichiari e dimostri che l'immobile ubicato nel Comune di nuova residenza, sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione o di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio. Fatte salve le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora venga accertata l'insussistenza di tale requisito, nei confronti dei destinatari si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio percepito.

5. L'importo del contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avviino nel piccolo Comune montano di nuova residenza un'attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico.
6. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno di natalità di cui all'articolo 2.
7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo, nonché i relativi controlli.
8. Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo del contributo di cui al comma 1.
9. I piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso agli incentivi per i nuovi residenti.

Art. 4

(Promozione di intese tra le Asl e i Comuni montani per l'apertura di ambulatori pediatrici)

1. Al fine di sostenere e favorire la tutela della salute e la prevenzione delle malattie della popolazione in età pediatrica, la Regione Abruzzo promuove intese tra le Asl e i Comuni con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, per la messa a disposizione e l'allestimento di locali idonei alle attività sanitarie di tipo ambulatoriale nella disciplina della pediatria, in cui sia possibile, per lo specialista, effettuare prestazioni sanitarie per quota parte delle ore di servizio settimanale, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica, dei contratti di lavoro e in accordo con le OO.SS..

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal primo anno successivo all'approvazione della presente legge, sulla base dei dati raccolti, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della stessa. A tal fine, la struttura tecnica regionale competente presenta annualmente alla Commissione consiliare di riferimento e al Comitato per la Legislazione una relazione dalla quale emergano:
 - a) le informazioni relative agli assegni di natalità, con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per comune e/o frazione, degli elementi di priorità presenti nei nuclei, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalità di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;
 - b) le informazioni relative agli incentivi per i nuovi residenti, con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per comune, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalità di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;
 - c) gli elementi per valutare l'impatto delle misure poste in essere sul bilancio demografico del comune e/o frazione interessati e sulla durata di eventuali trasferimenti.
2. La Commissione consiliare di riferimento e il Comitato per la legislazione, esaminata la relazione, possono riferire al Consiglio regionale per l'assunzione di eventuali opportune determinazioni.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettuano l'esame.

Art. 6

(Tutela della salute dei cittadini in età pediatrica residenti nei Comuni montani)

1. Negli ambiti definiti per l'assistenza pediatrica costituiti da almeno il 30% di Comuni con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, per favorire la garanzia del rispetto della tutela della salute della popolazione in età pediatrica, le Asl possono procedere all'inserimento di un pediatra di libera scelta sulla base del seguente meccanismo, nel rispetto dell'autonomia contrattuale:
 - a) numero dei bambini residenti nella fascia 0-5 anni e 364 giorni + 1/3 dei bambini residenti in età 6-13 anni e 364 giorni;
 - b) qualora il suddetto calcolo non consentisse comunque l'inserimento di nuovi pediatri, sarà possibile estendere il calcolo al 50% dei residenti nella fascia di età 6-13 anni e 364 giorni.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2022 ed in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023, si provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione, nell'ambito della Missione 09, Programma 07, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, da denominare "Interventi di contrasto allo spopolamento delle aree montane".
2. Al Bilancio regionale di previsione 2021-2023, per gli esercizi 2022 e 2023, sono apportate le seguenti variazioni per competenza:

Esercizio 2022:

 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 07, per euro 1.500.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.500.000,00;

Esercizio 2023:

 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 07, per euro 1.000.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.000.000,00.
3. Per gli anni successivi al 2023 si provvede con legge di bilancio.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/7 del 14.12.2021, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:21/12/2021 12:52:18



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 17/12/2021 11:22
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

AM/VT/cm



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON **VERBALE N. 59/7 DEL 14 DICEMBRE 2021** "Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web www.normattiva.it. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Art. 3

Soggetti aventi diritto

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano prioritari nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 75

Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonchè il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

Art. 76

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
- 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 7

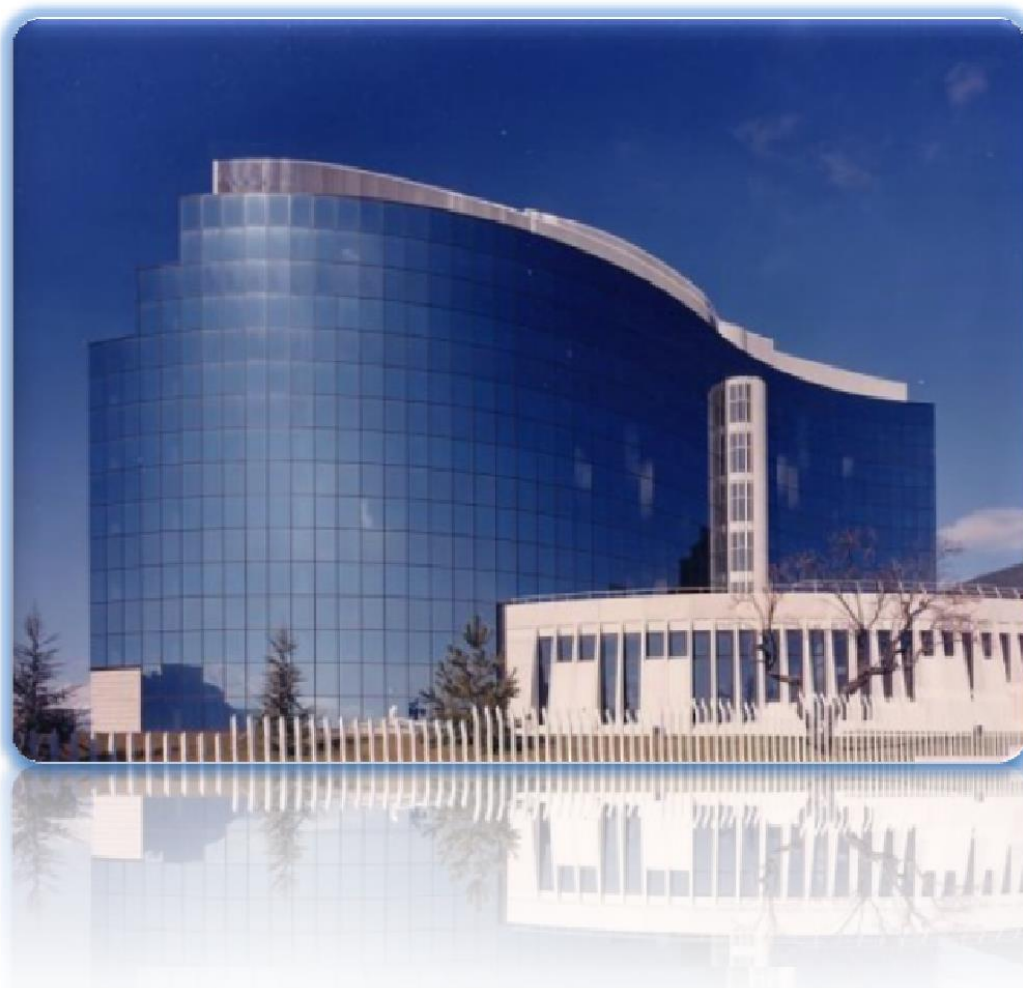
L'ordinamento sociale ed economico

1. La Regione promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, garantisce la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, tutela i consumatori anche attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare; riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni.
2. La Regione tutela gli anziani, i disabili e tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà e l'esclusione sociale.

3. Il mantenimento e la garanzia dell'omogeneità economica, sociale e giuridica sono condizioni essenziali dell'azione della Regione, che verifica preventivamente la sostenibilità e l'impatto sociale delle proprie leggi e dei piani, programmi e provvedimenti esecutivi dalla stessa promossi.
4. La Regione persegue il riequilibrio sociale ed economico in favore delle aree montane ed interne, assumendo adeguate iniziative.
5. La Regione tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale; valorizza l'imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole salvaguardando la salubrità degli alimenti; promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale.
6. La Regione cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi nel mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.
7. La Regione persegue l'accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l'integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture.

**Valerio
Taddei**

Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2021.12.17
13:08:13 +01'00'



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it